

diritto e tutela

PERIODICO GIURIDICO DI
N.15 MARZO 2016



STUDIO3A
DAMO VALORE AI DIRITTI

- LA RESPONSABILITÀ PER CUSTODIA IN CAPO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SUA ESTENSIONE AGLI OSTACOLI FISSI A BORDO STRADA
- DANNO BIOLOGICO SUBITO DA UNA CASALINGA E IL SUO RAPPORTO CON UN POSSIBILE DANNO PATRIMONIALE
- **Infortuni sul luogo di lavoro, analisi dei possibili profili di responsabilità**

La giurisprudenza affronta la materia ormai da anni determinando stringenti oneri in ambito di sicurezza e formazione in capo ai datori di lavoro





Proprietario:
Studio 3A®
Risarcimento Assicurato Srl
Via Bruno Maderna, 7
30174 Venezia
Tel: +39 041 8622601
segreteria@studio3a.net
www.studio3a.net
CF e PI 03850440276

Direttore responsabile:
Nicola De Rossi

Coordinamento editoriale:
Ernes Trovò e Andrea Milanese

Testi redazionali:
Nicola De Rossi e Andrea Milanese

Progetto grafico:
Marco Bosa

Coordinamento esecutivo:
C Maiuscola
Via Mantovani Orsetti, 22
31100 Treviso
www.cmaiuscola.com

Stampa:
Pubbliservice Srl
Via Raffaello, 21
31021 Mogliano Veneto (TV)

Data chiusura numero:
30.03.2016

REGISTRATO AL N.5 2015
PRESSO IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI VENEZIA
CON PROVVEDIMENTO
DEL 29.10.2015

Tutti i diritti riservati

P1

EDITORIALE
Giustizia alle vittime e alle loro famiglie anche per rendere tutti più sicuri

IL FONDO
Un bollettino di guerra



P2

Infortuni sul luogo di lavoro, analisi dei possibili profili di responsabilità

La giurisprudenza affronta la materia ormai da anni determinando stringenti oneri in ambito di sicurezza e formazione in capo ai datori di lavoro



P10

Danno biologico subito da una casalinga e il suo rapporto con un possibile danno patrimoniale

La lesione subita può comunque dare diritto a un risarcimento economico anche nel caso di assenza di un rapporto di lavoro



P16

La responsabilità per custodia in capo alla Pubblica Amministrazione e la sua estensione agli ostacoli fissi a bordo strada

Il non rispetto della distanza di sicurezza fra i margini delle carreggiate e le alberature causa spesso gravi incidenti: la giurisprudenza muove i primi passi

Studio 3A breaking news

P26

SERVIZI

Lo "specchio" di un "laboratorio" di esperienze giuridiche e un "inno" al coraggio di far valere i propri diritti
On line il nuovo sito internet di Studio 3A per tenere il passo della costante crescita dell'azienda

P27

SERVIZI

A non più di un click di distanza
Con la nuova area riservata un team di professionisti sempre a disposizione

P28

NOVITÀ

Il ruggito del leone dei diritti
Il nuovo logo di Studio 3A

PRESENTAZIONI

Venezia ricorda Gabriele Bortolozzo parlando di danno ambientale
Première veneziana del cortometraggio *El Mostro* e presentazione del nuovo volume di 3A Edizioni

P32

PRESENTAZIONI

3A Edizioni approda alla Feltrinelli
Risarcimento del danno ambientale entra nel prestigioso circuito della nota casa editrice

P33

SOCIALE

Un aiuto concreto
In prima linea nel sostenere i pazienti con gravi cerebrolesioni e le loro famiglie

P34

MEDIA

Per tutelare i diritti bisogna farsi sentire
Le interviste televisive

P36 e P37

LA STRUTTURA

L'organizzazione aziendale

La sede direzionale

LA SQUADRA

Chiamateci per nome

EDITORIALE
diritto e tutela



GIUSTIZIA ALLE VITTIME E ALLE LORO FAMIGLIE ANCHE PER RENDERE TUTTI PIÙ SICURI




Non possiamo più accettare questo stillicidio di morti bianche. Nel terzo millennio e in un Paese come l'Italia, non è ammissibile continuare a considerare una prassi tre decessi al giorno in ambito lavorativo: dobbiamo fare tutti la nostra parte per sollecitare una diversa sensibilità verso la sicurezza sul lavoro, da parte di imprese e istituzioni. Al di là dei freddi numeri, dietro a ciascun infortunio ci sono centinaia di drammi: vite spezzate o segnate da gravi lesioni; famiglie distrutte, che si trovano all'improvviso senza un padre o una madre (tra le 1172 vittime del 2015, 100 erano donne), o che dovranno assistere per tutta la vita il familiare condannato su un letto o in una sedia a rotelle. Famiglie che restano anche senza un sostentamento, per tirare avanti e concretizzare i propri progetti, spazzati via in un istante da un macchinario mal funzionante, una protezione inadeguata: il mutuo della casa, l'università per i figli. Studio 3A di queste vicende ne segue molte, assistendo i familiari delle vittime o i lavoratori danneggiati. Per noi è un dovere morale rendere loro giustizia, facendo sì che chi ha omesso di rispettare le normative sia condannato alla giusta pena, e ottenere un congruo risarcimento, che non è un capriccio ma il minimo per riprendere una vita normale, fermo restando che nulla potrà restituire loro il proprio caro. Ma con questa azione Studio 3A intende dare anche un contributo per debellare questa piaga della nostra società. Dobbiamo lavorare tutti per convincere le aziende che l'unico sistema per diminuire gli infortuni sul lavoro è puntare sulla formazione, la prevenzione e la sicurezza. Chissà che a forza di dover pagare maxi risarcimenti, le imprese si convincano che investire in sicurezza conviene a tutti, sia alle vite dei propri dipendenti, sia ai propri bilanci.

Dott. Ermes Trovò

IL FONDO
diritto e tutela



UN BOLLETTINO DI GUERRA



Tre persone che muoiono ogni giorno adempiendo al loro dovere. È una strage indegna di un Paese civile quella che si consuma quotidianamente nei luoghi di lavoro e non si ferma, anzi. I dati dell'Inail per il 2015 registrano una diminuzione del 3,9% rispetto al 2014 delle denunce di infortunio, 632.665, ma per converso, in controtendenza rispetto agli ultimi anni, un incremento del 16,15% di quelle mortali, 1172, per un'inquietante media di oltre tre decessi al giorno. Anche non contando le 294 morti "in itinere", avvenute nel tragitto casa-lavoro, il numero delle persone decedute propriamente sul lavoro nel 2015 resta altissimo, 878, il 18% in più del 2014. E sono aumentate, del 2,6%, anche le denunce per malattie professionali, 58.998. Il rapporto Inail 2015, oltre ad analizzare la distribuzione delle morti bianche per settore, con costruzioni, manifatture e trasporto e magazzinaggio in testa, e per regioni, con maglia nera la Lombardia (124), offre altri spunti di riflessione, a cominciare dal preoccupante aumento degli infortuni mortali nella fascia tra i 60 e i 64 anni: più di metà delle vittime aveva tra i 45 e i 64 anni. Sulla carta, i lavoratori che dovrebbero essere più esperti, ma che, evidentemente, fanno più fatica ad aggiornarsi e adeguarsi alle norme sulla sicurezza. Il nocciolo del problema è proprio questo. Tali numeri non possono non richiamare le imprese a un cambio di rotta, a investire in prevenzione, formazione e sicurezza. I corsi, i dispositivi di protezione, le norme non possono continuare a essere considerati un "optional", da eludere non appena se ne ha modo. Ma questa carneficina richiede anche un'assunzione di responsabilità da parte del Governo, con politiche più sensibili e attente. Il che significa, soprattutto, più controlli e pene più severe per chi non rispetta le regole, in spregio alla vita altrui: le leggi ci sono ma fanno fette rispettare.

Dott. Nicola De Rossi



INFORTUNI SUL LUOGO DI LAVORO, ANALISI DEI POSSIBILI PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La giurisprudenza affronta la materia ormai da anni determinando stringenti oneri in ambito di sicurezza e formazione in capo ai datori di lavoro

IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA INFORTUNIO SUL LAVORO

La particolare disciplina applicabile alla responsabilità del datore di lavoro. Una conquista del nostro ordinamento

LA SENTENZA

Cassazione, IV sez. Penale,
26 novembre 2015, n. 46979

MORTO SUL LAVORO PER UN EROGATORE MAL FUNZIONANTE E UNA SOTTILE TUTA DI "CARTA" DEL TUTTO INADEGUATA

Caso emblematico di mancata osservanza delle più elementari norme di sicurezza

IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA INFORTUNIO SUL LAVORO

LA PARTICOLARE DISCIPLINA APPLICABILE ALLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO. UNA CONQUISTA DEL NOSTRO ORDINAMENTO

In caso di infortunio sul luogo di lavoro, il lavoratore può avere diritto al risarcimento del cosiddetto danno differenziale, cioè del danno ulteriore rispetto a quello già indennizzato dall'Inail, consistente nella differenza tra la somma che il lavoratore percepisce a titolo di indennizzo dall'Istituto previdenziale e la somma che gli spetta a titolo risarcitorio da parte del datore di lavoro riconosciuto responsabile.

Il datore non è sempre responsabile del risarcimento del danno verificatosi a causa del lavoro, essendovi comunque, in ogni caso, la copertura dell'Inail per risarcire il lavoratore quando le cause sono riconducibili solo e unicamente a quest'ultimo. Ma laddove il danno sia dipeso dalla mancata predisposizione da parte del datore delle condizioni di sicurezza necessarie ad evitarlo, il lavoratore potrà agire nei suoi confronti per il suddetto danno differenziale ai sensi dell'art. 2087 cc.

Con riferimento alle disposizioni appena citate, va precisato che la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che, per configurare la responsabilità del datore di lavoro, non occorre che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti ivi imposti all'imprenditore ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore. Ovvero, omissione di misure di sicurezza cosiddette "innominate" (Cass. Pen. 26.11.15 n. 46979, 5.1.16 n. 34).

In ordine all'onere probatorio incombente sui soggetti di un'eventuale controversia, spetterà al lavoratore provare la violazione degli obblighi di sicurezza da parte del datore, l'esistenza di un danno non rientrante nell'indennizzo Inail e il nesso causale tra la condotta del datore e il danno subito, mentre al datore spetterà di provare di aver rispettato gli obblighi di sicurezza, di aver fatto di tutto per evitare il danno oppure che questo sia dipeso da un concorso di colpa del

lavoratore stesso, il quale, per esempio, pur informato dei rischi, non ha prestato le dovute attenzioni e la diligenza necessaria. E rispetto alle misure "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati oppure trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 5.1.16 n.34).

La giurisprudenza è unanime nel riconoscere la diversità ontologica tra indennizzo Inail e risarcimento civilistico. Innanzitutto, in riferimento allo scopo: l'uno è volto a garantire, in applicazione dell'art. 38 Cost., i mezzi adeguati al lavoratore infortunato o ammalato per ragioni professionali, l'altro è diretto a ristorare integralmente la lesione al diritto alla salute ex art. 32 Cost. subito dal medesimo. In secondo luogo, in riferimento alle modalità di attribuzione, certamente più favorevoli per il lavoratore quelle relative all'indennizzo, che è contraddistinto da certezza e tempestività in quanto, contrariamente al risarcimento, prescinde dalla solvibilità e dalla volontà del datore di lavoro. Infine, in riferimento ai criteri di liquidazione: favorevoli al lavoratore quelli dell'automaticità secondo valori predeterminati e dell'irrelevanza del concorso di colpa previsti per l'indennizzo, mentre in tema di risarcimento il lavoratore è gravato dell'onere di provare il danno subito ed inoltre trova applicazione l'art. 1227 cc; svantaggiosi per il lavoratore quelli afferenti la quantificazione del danno risarcibile, stante la discrepanza tra i valori contenuti nelle tabelle di cui al Dm 12.7.2000 relativi all'indennizzo Inail, ed i parametri adottati dalla giurisprudenza.

L'aspetto peculiare del rapporto tra responsabilità civile ed assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail non risiede tanto nella risarcibilità del danno differenziale, ma nell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile grazie alla presenza dell'assicurazione obbligatoria e fino al concorso delle prestazioni erogate dall'Inail. In difetto di tale esonero, stante la diversità di funzione (l'una risarcitoria, l'altra indennitaria), non sarebbe consentita neppure la detrazione dell'indennizzo Inail dal risarcimento dovuto dal responsabile civile.

A seguito dell'introduzione della disciplina di cui al Dlgs 38/2000, articolo 13 commi 1 e 2, la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Cassazione 16376/2006) ha ritenuto che il lavoratore assicurato possa ottenere dall'Inail l'indennizzo del danno biologico permanente previsto dalla nuova norma. Per converso, il datore di lavoro usufruisce dell'esonero ex art. 10 Dpr 1124/1965 dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia per il danno patrimoniale che per quello biologico permanente. L'Inail, dal canto suo, potrà agire in via di regresso ex art. 11 Dpr 1124/1965 nei confronti del datore di lavoro che sarà ritenuto penalmente responsabile ed in surrogazione ex art. 1916 cc. nei confronti del terzo responsabile per le somme pagate a titolo di indennità quale ristoro del danno patrimoniale e del danno biologico subito dal lavoratore assicurato.

Un breve cenno va dedicato alle ipotesi di danno al lavoratore conseguente all'attività delittuosa posta in essere da parte di terzi, con particolare riguardo alle rapine compiute presso gli uffici postali.

Numerosi casi sono ormai giunti al vaglio dalla Corte di legittimità in ordine ai danni subiti dai dipendenti degli uffici postali, in particolare il direttore, rimasti in balia di rapinatori armati di pistola e la conseguente malattia psichica riportata. Con numerose pronunce, di cui quella recentissima del 22.2.16 n. 3424, la Suprema Corte è tornata a ribadire che, in riferimento a rapine presso uffici postali, l'art. 2087 c.c. rende necessario l'apprestamento di adeguati mezzi di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori nei confronti dell'attività criminosa di terzi nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione, anche contenuta, di somme di denaro, nonché delle plurime reiterazioni di rapine in un determinato arco temporale (Cass. 22.2.16 n. 3424).

Nello specifico, la Corte ha ritenuto sussistente il nesso causale tra il verificarsi degli eventi criminosi e la mancata adozione di qualsivoglia misura specificamente diretta ad impedire, prevenire o comunque rendere più difficoltoso il realizzarsi di rapine ai danni di un ufficio postale di ridotte dimensioni, presso il quale non vi era alcun sistema di allarme rivolto all'esterno, ma solo una protezione del banco cassa con vetro antisfondamento (Cass. n. 7405/15), come pure in un caso in cui gli unici accorgimenti contro il rischio di rapine erano costituiti da sbarre alle finestre, pareti esterne a spessore rinforzato ed istruzioni affinché il personale dell'ufficio non opponesse resistenza alcuna (Cass. n. 23793/15).

Altra considerazione merita l'ipotesi in cui il lavoratore sia deceduto. In detto caso ai familiari del *de cuius* l'Inail, in presenza di determinati requisiti - di cui diremo tra breve - riconosce una rendita dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento sinistroso.

Tra i beneficiari vanno compresi in primis il coniuge superstite ed i figli, che potranno godere della rendita rispettivamente fino alla morte o al passaggio a nuove nozze o fino al diciottesimo anno di età o, nel caso in cui fossero studenti di scuola media superiore a carico del deceduto e senza un lavoro, fino al compimento del ventunesimo anno di età o fino all'età massima di 26 anni in caso di studenti universitari non lavoratori. Ove però i figli siano inabili al lavoro la rendita spetta sino alla cessazione dell'inabilità.

Nel caso in cui il *de cuius* non avesse né moglie né figli la rendita spetterebbe ai genitori, purché economicamente a carico dello stesso e sino alla loro morte, oppure ai fratelli e/o sorelle, purché a carico e con lui conviventi.

Questa forma economica di tutela non è prevista se il lavoratore non era soggetto alla tutela assicurativa obbligatoria prevista dal TU 1124/1965 e dalla L.493/1999.

La base di calcolo per la determinazione della rendita è stata recentemente modificata dalla Legge di Stabilità del 2014 che l'ha ancorata alla retribuzione massima convenzionale del settore industria, mentre, fino al 31 dicembre 2013, era

identificata nella retribuzione annua effettiva percepita dal lavoratore. L'ammontare varia poi in base alla qualità del soggetto beneficiario, spettando al coniuge nella misura del 50%, ai figli nella misura del 20% elevata al 40% se siano orfani di entrambi i genitori o siano naturali riconosciuti o riconoscibili, ai genitori, fratelli e/o sorelle nella misura del 20%. In ogni caso, le quote di rendita non potranno mai complessivamente superare la base di calcolo presa come riferimento e ove ciò accada andranno proporzionalmente ridotte.

Laddove la morte del lavoratore sia dipesa da colpa del datore di lavoro, agli eredi spetterà anche il risarcimento, da parte di quest'ultimo, del danno complessivo sia del morale sia del biologico iure proprio e anche iure hereditario nell'ipotesi in cui sia intercorso un lasso temporale tra l'infortunio ed il decesso. Sussiste altresì la responsabilità del datore di lavoro anche in caso di lavoro nero.

Recentemente, detta responsabilità è stata ribadita dalla Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la sentenza n. 36438 del 14.2.2014. Secondo gli Ermellini, sussiste un cosiddetto rischio aziendale che è connesso all'ambiente e che deve essere coperto da chi organizza il lavoro (Cass. Sez. pen. 4.5.1993 n.6686).

Ha osservato la Corte, secondo consolidato orientamento, che anche i terzi, quando si trovano esposti ai rischi di un'attività lavorativa da altri svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle norme di prevenzione, per cui non rileva che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.

Per attribuire ad una condotta umana un'efficacia causale, è necessario che l'agente abbia in capo a sé la cosiddetta posizione di garanzia e che cioè, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentono di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire (art. 40, comma 2, cp). La ratio della disposizione va ricercata nell'intenzione dell'ordinamento di assicurare a determinati beni una tutela rafforzata, attribuendo ad altri soggetti diversi dall'interessato l'obbligo di evitarne la lesione, e ciò perché il titolare non ha il completo dominio delle situazioni che potrebbero metterne a rischio l'integrità. In altri termini, perché nasca una posizione di garanzia occorre che: vi sia un bene giuridico da proteggere e che da solo il titolare non sia in grado di farlo; che una fonte giuridica anche negoziale abbia ad oggetto la tutela; che l'obbligo gravi su un determinato soggetto; che quest'ultimo sia dotato di poteri impeditivi della lesione del bene che ha preso in carico.

Infatti, i titolari della posizione di garanzia devono essere forniti dei necessari poteri impeditivi degli eventi dannosi, il che non significa che essi debbano far capo direttamente al garante essendo sufficiente che abbiano mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari per evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la posizione di

garanzia in capo al datore è inderogabile quanto ai doveri di vigilanza e controllo per la sicurezza, in conseguenza del principio di effettività il quale rende riferibile l'inosservanza alle norme precauzionali a chi è munito dei poteri di gestione e di spesa (Cass. Pen. 2.8.05 n.29229).

Anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n.81 del 2008, artt. 16 e 17, il testo unico che si occupa di sicurezza sul lavoro, la Suprema Corte aveva statuito che in materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro, ma il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire una persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi concretamente la delega, secondo quanto previsto dalla legge (Cass. Pen. 22.11.06 n. 38425).

Avv. Matteo Andriollo
Foro di Venezia

LA SENTENZA CASSAZIONE, IV SEZ. PENALE, 26 NOVEMBRE 2015, N. 46979



**SUL RICORSO PROPOSTO DA: B. M. AVVERSO LA
SENTENZA N. 763/2010 DELLA CORTE D'APPELLO DI
ANCONA, DEL 25/09/2014**

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso, udita in Pubblica Udienza del 10/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Eugenia Serrao; udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. Riccardo Luponio in sostituzione dell'Avv. Maria Rosaria Panesi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Ancona, in data 25/09/2014, ha riformato sul punto relativo al trattamento sanzionatorio, riducendo la pena a mesi otto di reclusione, la pronuncia di condanna emessa il 27/10/2009 dal Tribunale di Urbino nei confronti di B.M., imputato del reato di cui agli artt. 113, 589 secondo comma, cod. pen. in relazione all'art. 2087 cod. civ. per avere, in qualità di datore di lavoro e titolare dell'impresa

familiare Edil M.B., cagionato la morte del lavoratore B.G. ponendolo a lavorare o permettendo che lo stesso lavorasse in piedi su una trave di cemento armato posta ad un'altezza di m. 1,47 dal piano del solaio e larga m. 0,30, tale da non garantire spostamenti o movimenti agevoli, tanto più che la perdita di equilibrio poteva essere determinata altresì dall'operazione eseguita con le braccia rivolte verso l'alto, e quindi omettendo di strutturare il posto di lavoro in modo che il lavoratore non potesse scivolare o cadere.

2. Ricorre per cassazione B.M. censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza di un contratto di subappalto orale tra l'appaltatore e la Edil M.B. - omessa valutazione di una prova decisiva. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha affermato non esservi prova che il lavoratore deceduto fosse stato chiamato a svolgere l'attività in proprio, omettendo di esaminare la prova documentale e dichiarativa dalla quale era desumibile che l'imputato non fosse a conoscenza delle ragioni per le quali B.G. fosse in cantiere;

b) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione ai principi che governano l'individuazione dell'infrazione penalmente rilevante di una regola cautelare. Il ricorrente, premesso che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il lavoratore è caduto a causa di un malore, ritiene che i giudici di merito abbiano erroneamente applicato la regola cautelare prevista dall'art. 16 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, ritenendo che l'altezza minima di due metri dal suolo potesse desumersi con riferimento al punto in cui operavano le braccia del lavoratore;

c) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione al nesso di causalità tra violazione della prescrizione ed evento morte. Secondo il ricorrente, avendo il giudice di primo grado ritenuto legittimo il sospetto che la caduta non fosse conseguenza di una perdita di equilibrio ma di una perdita di coscienza, la sentenza impugnata risulta viziata laddove ha ritenuto che la predisposizione di un ponteggio avrebbe comunque evitato l'evento, trattandosi di affermazione che non tiene conto del fatto che sul datore non incombesse tale obbligo, tendente ad eliminare il rischio da cadute in quota. Nel ricorso si contesta l'affermazione secondo la quale il datore di lavoro non va esente da responsabilità in caso di caduta conseguente a malore;

d) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'omessa motivazione circa la scelta di non applicare le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, come invece riconosciute al coimputato.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

1.1. Il giudice di primo grado, alla cui motivazione la Corte di Appello ha rinviato, aveva ritenuto accertato che, tra l'impresa appaltatrice dell'opera e l'impresa della quale l'imputato era legale rappresentante, fosse intercorso un contratto di subappalto orale. In particolare, nella sentenza era stato affermato che la prova dichiarativa e le dichiarazioni rese dagli stessi imputati avevano dimostrato che F. D., proprietario del

fabbricato, avesse commissionato all'impresa individuale C.M. i lavori edili per la realizzazione del secondo piano della sua casa sita in XXXXX e che C.M. avesse, a sua volta, subappaltato alla Edil M.B. di B.M. la costruzione delle travi in cemento armato. B.G. risultava dipendente da circa cinque anni della Edil M.B. e, si legge nella sentenza, "era stato incaricato e ciò anche su sollecitazione di C.M. di provvedere all'operazione di spicco delle travi, vale a dire alla definizione e alla segnatura dei punti di appoggio. In ciò gli era stato affiancato l'operaio Ba. Ro., dipendente della ditta T.B., ma per l'occasione prestato alla ditta M.B.". Irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità era, secondo il Tribunale, la mancanza di contratti scritti di appalto e di subappalto, in quanto l'infortunato era stato di fatto incaricato sia dal responsabile della ditta M.B. sia da C.M. di eseguire il lavoro.

1.2. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, nell'esaminare il motivo di appello attinente all'asserita prova certa dell'assenza di un rapporto di subappalto tra l'impresa C.M. e la M.B. di B.M., abbia ommesso di considerare le circostanze evidenziate nell'atto di appello ed, in particolare, la prova decisiva costituita dalla documentazione attestante il licenziamento di tutti i lavoratori alcuni mesi prima, mentre l'apparente titolare della Edil M.B. era dipendente a tempo pieno di altra ditta, e dalla testimonianza di B.D., che aveva riferito di aver saputo dallo stesso C.M. le ragioni della presenza di B.G. in cantiere, chiamato quale esperto carpentiere dallo stesso C. il giorno dell'infortunio.

1.3. Va, in primo luogo, rilevato che il motivo di ricorso in esame difetta di autosufficienza. Sebbene il ricorso faccia richiamo al contenuto della testimonianza di B.D., il ricorrente non ha tuttavia allegato al ricorso, né indicato, l'atto processuale dal quale emergerebbe la prova documentale, asseritamente decisiva, dell'avvenuto licenziamento di tutti i lavoratori dipendenti della Edil M.B. alcuni mesi prima dell'infortunio.

1.4. Più in generale, con riferimento al vizio di motivazione, alla luce della nuova formulazione dell'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non manifestamente illogica, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente incompatibile con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. Il ricorrente che intenda dedurre la sussistenza di tale incompatibilità non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal

giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione (Sez. 6, n.10951 del 15/03/2006, Casula, Rv.233708).

1.5. L'impossibilità di conoscere, nel caso concreto, l'atto processuale dal quale emergerebbe la prova certa dell'estraneità dell'imputato all'attività lavorativa svolta dal dipendente dell'impresa della quale B.M. era legale rappresentante si risolve in un limite all'ammissibilità della doglianza, che risulta conseguentemente conformata in termini di mera istanza di rivisitazione, in senso favorevole al ricorrente, delle risultanze probatorie già congruamente valutate nelle fasi di merito. È, in proposito, ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non sia tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorché non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Mulà, Rv. 254107; Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907).

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati in quanto muovono da un'interpretazione della sentenza non coerente con il testo della motivazione.

2.1. È bene sottolineare che la condotta colposa ascritta a B.M. era descritta nel capo d'imputazione, oltre che in termini di colpa generica, anche quale specifica violazione della regola cautelare posta dall'art. 11, comma 7, lett. d) d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, a mente del quale "quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che essi non possano scivolare o cadere", per avere il datore di lavoro permesso che il B. lavorasse in piedi su una trave di cemento armato posta ad un'altezza di m. 1,47 dal piano del solaio ed avente una larghezza di m. 0,30 omettendo di strutturare il posto di lavoro in modo tale che il lavoratore non potesse scivolare o cadere. Tale obbligo era stato, quindi, specificato

nella sentenza di primo grado in termini di omesso utilizzo di scarpe antiscivolo e casco protettivo, nonché in termini di utilizzo di un cordolo non munito di alcuna protezione da cadute con una base di appoggio di appena m. 0,30 sulla quale il lavoratore doveva effettuare le operazioni con le braccia alzate.

2.2. La Corte territoriale, in replica a specifico motivo di gravame, ha richiamato il punto della decisione di primo grado in cui si era sostenuto che l'esecuzione dell'opera commissionata al lavoratore infortunato avrebbe dovuto indurre il responsabile a predisporre adeguate opere provvisorie (ponteggi) ai sensi dell'art. 16 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 per evitare il rischio di cadute dall'alto, in quanto il lavoratore doveva operare con le braccia alzate ad un'altezza di tre metri. Tale richiamo è stato, tuttavia, operato al solo fine di evidenziare che la normativa richiamata dall'appellante (art. 107 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) era entrata in vigore successivamente all'infortunio. L'erronea interpretazione dell'art. 16 d.P.R. n. 164/56 come norma applicabile alla lavorazione in esame, considerando l'altezza di tre metri alla quale erano le braccia del lavoratore, non ha avuto influenza sul dispositivo e può essere emendata mediante soppressione ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen.

2.3. Se è, infatti, vero che la necessità di predisporre un ponteggio nel caso in esame non avrebbe potuto comunque desumersi da una precisa previsione normativa, non essendo applicabile l'art. 16 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 che disciplinava i lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri, deve sottolinearsi che la censura, seppure suggestiva, trascura gli altri profili di colpa presi in esame dal giudice di merito e richiamati a pag. 3 della sentenza impugnata, ossia l'omessa predisposizione di scarpe antiscivolo e di una base di appoggio idonea ad evitare perdite di equilibrio. Il giudice di primo grado aveva, peraltro, rimarcato che l'infortunato non portava casco protettivo né abbigliamento da lavoro (scarpe antiscivolo) e che il cordolo sul quale egli era salito non era munito di alcuna protezione da eventuali cadute, mentre il lavoro da eseguire comportava una situazione di instabilità dell'operatore anche in relazione alla larghezza della base d'appoggio, pari a 30 centimetri. La decisione risulta, dunque, immune da erronea applicazione della normativa antinfortunistica in vigore all'epoca dell'infortunio, non dovendosi sovrapporre l'obbligo di predisposizione di idonei ponteggi per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai due metri al più generale obbligo, regolarmente indicato nel capo d'imputazione, di strutturare il posto di lavoro in modo da evitare scivolamenti o cadute.

2.4. Tale regola cautelare è, peraltro, rispondente ai generali principi di diligenza e di prudenza, che impongono a chiunque assuma, in qualsiasi momento ed in qualsiasi occasione, una posizione di garanzia rispetto ad un'attività di lavoro, di operare per prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio e per garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Invero, entrambe le regole cautelari menzionate (art. 11, comma 7, lett. d) d.P.R. n. 547/55 e art. 16 d.P.R. n. 164/56) possono

riferirsi a lavori non eseguiti ad altezza d'uomo, bensì ad un'altezza dal suolo - qualunque essa sia - che ne renda più difficile e rischiosa l'esecuzione, tanto da rendere necessario il ricorso a misure capaci di prevenire il rischio di cadute. Il diverso ambito di operatività di tali regole non concerne, pertanto, la sussistenza o meno dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro in caso di lavorazioni, ove svolte ad altezza inferiore ai due metri dal suolo, quanto piuttosto il tipo di opere provvisorie e di sistemi di protezione da predisporre in rapporto all'altezza alla quale si svolge la lavorazione.

2.5. L'individuazione della regola cautelare che l'imputato avrebbe dovuto rispettare risulta, peraltro, frutto di un ragionamento coerente anche rispetto all'evento che l'osservanza di tale regola avrebbe dovuto evitare, ossia la caduta del lavoratore. La Corte territoriale ha, in proposito, rimarcato che la morte di B. G. era stata causata da un grave trauma cranico e che non vi fosse prova certa che la caduta fosse conseguenza di un malore piuttosto che della perdita di equilibrio o di scivolamento. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non è dunque certo che la caduta del lavoratore sia stata causata da malore. Pleonastica, e comunque inidonea a scardinare la congruità della motivazione, risulta l'affermazione secondo la quale "la predisposizione di misure di protezione (realizzazione di un ponteggio) avrebbe evitato l'evento mortale in caso di caduta a seguito di malore", fondandosi in ogni caso la decisione sull'assunto che di tale malore non fosse stata fornita prova certa.

2.6. È bene, in ogni caso, ricordare che, in tema di infortuni sul lavoro, non occorre, per configurare la responsabilità del datore, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si verifichi a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore (Sez. 4, n. 4917 del 01/12/2009, dep. 2010, Filiasi, Rv. 246643; Sez. 4, n. 13377 del 28/09/1999, Bassi, Rv. 215537); con la conseguenza che ricadono sul datore di lavoro, che abbia omesso di adottare tali misure ed accorgimenti, anche quei rischi derivanti da cadute accidentali, stanchezza, disattenzione o malori comunque inerenti al tipo di attività che il lavoratore sta svolgendo.

3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Giova, infatti, sottolineare che la Corte territoriale ha accolto il motivo di appello tendente ad ottenere una riduzione della pena applicata dal giudice di primo grado (pari ad un anno e quattro mesi di reclusione) ed ha determinato in mesi otto di reclusione la sanzione a carico dell'imputato, specificando che la congruità di tale pena era correlata alle circostanze del caso concreto ed alla totale assenza di presidi di prevenzione antinfortunistica.

3.2. In presenza di simile motivazione non è rilevabile alcun vizio di legittimità, posto che la valutazione degli elementi sui quali si fondano la concessione o il diniego delle attenuanti

generiche, ovvero il giudizio di comparazione delle circostanze, nonché in generale la determinazione della pena, rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

3.3. Occorre, inoltre, osservare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta

implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 2, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10/11/2015

MORTO SUL LAVORO PER UN EROGATORE MAL FUNZIONANTE E UNA SOTTILE TUTA DI "CARTA" DEL TUTTO INADEGUATA

CASO EMBLEMATICO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PIÙ ELEMENTARI NORME DI SICUREZZA

L'incidente costato la vita lo scorso anno, al Petrochimico di Porto Marghera, ad un operaio di origini albanesi, ma residente da tempo in Italia, è l'ennesimo esempio di come le tragedie sul lavoro siano spesso dovute all'inosservanza delle più elementari norme di sicurezza da parte delle imprese.

Il lavoratore deceduto stava effettuando la pulizia e la disinquinazione di massicce strutture in acciaio e legno (fenders) con una pistola (lancia) ad acqua in pressione a 350 bar, indossando ghettoni in Kevlar, guanti in gomma, una maschera pieno-facciale e una tuta in tyvek. Per svolgere tali operazioni, era salito sul lato superiore, in posizione orizzontale a un'altezza di un metro e mezzo da terra, dove le strutture lignee rotte e mancanti avevano creato notevoli fessure. L'operaio ha così perso l'equilibrio ed è caduto lateralmente, abbandonando la lancia e rilasciando il grilletto della pistola, ma il potente getto in pressione dell'acqua non si è interrotto e, "sventagliando", ha colpito, tagliandola, la leggera tuta in tyvek e con analoghi effetti le sottostanti parti molli del torace, perforando il lobo superiore del polmone sinistro e causando il decesso: una morte atroce.

La principale anomalia è data, appunto, dal mancato funzionamento del dispositivo di sicurezza della pistola che l'operaio aveva in dotazione, com'è emerso dalle risultanze della consulenza tecnica dell'esperto incaricato dal Pubblico Ministero di ricostruire la dinamica dell'incidente nell'ambito del procedimento penale pendente presso la Procura di Venezia e che vede indagato per omicidio colposo il vice presidente dell'impresa per la quale l'operaio era impiegato: una perizia che inchioda l'azienda alle sue pesanti responsabilità. Quando l'operatore ha rilasciato il grilletto, l'erogazione dell'acqua si sarebbe dovuta bloccare. E invece nella lancia, pur essendo stata abbandonata dall'operatore, l'uscita dell'acqua non si è fermata e anche nelle prove effettuate in laboratorio sullo strumento si è notato come il getto non si interrompesse sempre al rilascio del grilletto. Un mal funzionamento dovuto, verosimilmente, alle condizioni di usura: la pistola è stata smontata pezzo per pezzo, il che ha consentito di appurarne un uso prolungato, con incisioni e scrostamenti della dipintura, e un'accentuata ossidazione delle teste dei bulloni a brugola, uno dei quali non originale. Ma per il consulente tecnico d'ufficio l'incidente è stato determinato anche dal mancato uso di dispositivi di protezione individuali (DPI) adatti: "la tuta in tyvek, praticamente di tessuto "cartaceo" - scrive - è idonea solo a proteggere l'operatore da schizzi di prodotti chimici e/o altri prodotti aggressivi, e infatti è stata tagliata dal getto in pressione che ha inferito le lesioni mortali all'operaio. Per contro, esistono tute protettive molto più resistenti, in Kevlar ad esempio, che non si lacerano e proteggono il corpo dell'operatore a pressioni più elevate". Al riguardo, il Ctu del Tribunale rileva anche che, nell'istruzione operativa dell'azienda, l'uso delle tute protettive in Kevlar veniva prescritto solo "quando si eseguono lavaggi ad altissima pressione con lancia", ma senza ulteriori precisazioni. Di più, nel verbale della riunione di formazione del personale tenuta dall'impresa pochi mesi prima della tragedia, a cui partecipò anche lo sfortunato operaio, sui DPI si precisava: "Si dovranno usare i dispositivi di protezione individuale in base alla tipologia d'intervento. Si rende obbligatorio l'uso delle ghettoni in Kevlar quando si utilizza la pistola a prescindere dalla pressione di lavoro. La tuta di protezione in Kevlar è obbligatoria (solo) quando si usa una pressione superiore ai 1200 bar". "Disposizioni ovviamente errate rispetto a quanto dimostrato dai fatti verificatisi" conclude, amaro, il perito del Tribunale.



DANNO BIOLOGICO SUBITO DA UNA CASALINGA E IL SUO RAPPORTO CON UN POSSIBILE DANNO PATRIMONIALE

La lesione subita può comunque dare diritto a un risarcimento economico anche nel caso di assenza di un rapporto di lavoro

IL DANNO PATRIMONIALE PER LA CASALINGA

Una recente sentenza riconosce a una casalinga lesionata il diritto al risarcimento anche per il mancato guadagno

LA SENTENZA

Cassazione Civile, sez. III,
20/07/2010, n. 16896

UN INCIDENTE COSTRINGE ALL'INABILITÀ LAVORATIVA UNA CASALINGA

Il danno economico alla base del pronunciamento del Tribunale di Venezia

IL DANNO PATRIMONIALE PER LA CASALINGA

UNA RECENTE SENTENZA RICONOSCE A UNA CASALINGA LESIONATA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO ANCHE PER IL MANGATO GUADAGNO

Il superamento della dicotomia fra danno evento e danno conseguenza è stato sicuramente uno dei più grandi traguardi della nostra giurisprudenza, concretizzatosi a cavallo fra gli anni Novanta e i primissimi anni Duemila.

Si è trattato di un percorso che ha certamente riguardato il danno non patrimoniale inteso nell'accettazione della compatibilità fra l'art. 1223 cc e l'art. 2059 cc, e che ha portato a storiche sentenze della Cassazione, che hanno svincolato il riconoscimento del danno morale dalla commissione di un reato, oltre a rubricare il principio del danno esistenziale. Sotto un certo profilo, tuttavia, esercitando una giusta forzatura, possiamo ritenere che questo cammino ha influenzato successivamente in via indiretta, estendendone l'ampiezza, anche la percezione del danno patrimoniale da lucro cessante, facendolo rientrare nel novero dei danni conseguenza, e pertanto purgandolo da quell'approccio tipicamente anglosassone di Common Law che fino ad allora lo aveva caratterizzato.

Massima espressione esemplificativa di quanto sopra è, sicuramente, la previsione del riconoscimento del danno patrimoniale futuro e futuribile della casalinga, anche in qualità di danno quasi paragonabile al lucro cessante in caso di lesioni subite, e pure in assenza di una tangibile percezione di reddito.

Fino a tutti gli anni Novanta, e per quasi tutti i primissimi anni del nuovo millennio, infatti, il danno economico che una famiglia poteva subire a seguito di lesioni in cui incorreva una casalinga, che pertanto non poteva più espletare le sue funzioni al riguardo, nei casi in cui veniva valorizzato, era spesso comunque ricondotto a circostanze di danno emergente, da dimostrarsi attraverso le spese sostenute per sostituire l'attività della casalinga a mezzo di personale in sostituzione, quale per esempio una collaboratrice domestica a pagamento.

Assorbente espressione giurisprudenziale di questo principio è la sentenza n. 16896 della Cassazione dell'ormai lontano 2010, in cui ancora si affermava che il danno patrimoniale della

casalinga dovesse rientrare nel novero dei danni emergenti, pure contestualmente fornendo indicazioni di parametrarlo al triplo della pensione sociale, al fine di poterlo quantificare anche in tutti quei casi in cui non era possibile certificare le spese sostenute, per colf ovvero collaboratrici domestiche, da parte di famiglie il cui reddito non consentiva di avvalersene. Così si pronunciava la Suprema Corte nella richiamata sentenza: «il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento delle sue attività in conseguenza di lesioni subite è economicamente valutabile come danno emergente e può essere liquidato pur in via equitativa anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente. Per concludere quindi il criterio del triplo della pensione sociale può essere utilizzato dal giudice nell'esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all'invalidità, che è danno diverso da quello biologico quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga».

Gli ermellini, in tale pronuncia, hanno in ogni caso equiparato l'importanza dell'art.32 della Costituzione che difende il bene salute, agli art. 4 e 37 della Carta, che tutelano il diritto di scelta del lavoro e i diritti del lavoratore e, più nello specifico, della donna lavoratrice.

La novella di tale pronuncia non consiste nella previsione di tale voce di danno, ma nell'affermare il suo riconoscimento nonostante un reddito presunto a cui rapportarlo non sia rilevabile, e fornendo indicazione di rapportarsi per quantificarlo al parametro del triplo della pensione sociale, quasi affermando, in via sottesa, che tale danno va riconosciuto, quantificato, e risarcito, a prescindere dal non essere in condizione di disporre di elementi ed indicatori di mercato con cui parametrarlo.

In ogni caso, tale sensibilità giuridica aveva già dato avvio ad un percorso di estensione della categoria di tale voce di danno, riconducendolo anche a profili comparabili a presupposti più tipici del lucro cessante.

Questo cammino in giurisprudenza, subordinato naturalmente a tutti gli oneri probatori necessari, si è poi cristallizzato in un orientamento bene delineato e definito, attraverso una serie di sentenze della Suprema Corte analoghe a quella richiamata, per arrivare all'ultima, più significativa, dell'aprile 2015 (n. 8403), in cui si riafferma con termini chiari il significato della espressione di riduzione della capacità lavorativa della casalinga, anche quale forma di lucro cessante.

In tale senso e con i seguenti termini la Suprema Corte si è espressa nella richiamata sentenza: «Nel caso in cui il soggetto danneggiato non è attualmente impegnato in alcuna attività lavorativa, il calcolo va eseguito sulla base dell'impiego che avrebbe presumibilmente svolto. E se la danneggiata è una casalinga, anche se non impegnata in attività economica retribuita, la Suprema Corte (come già

affermato in passato) si ricorda che le sue mansioni sono comunque monetariamente traducibili, con conseguente risarcibilità del pregiudizio rappresentato dalla riduzione o perdita della capacità lavorativa della casalinga».

In tutti questi anni, inoltre, anche la giurisprudenza di merito "non è stata a guardare", tanto che innumerevoli sono le sentenze di Tribunale e di Corte di Appello che riaffermano i principi richiamati.

A titolo esemplificativo, si richiama quella della dottoressa Marta Cappelluti del Tribunale di Venezia del 2 ottobre 2015, relativa a una causa intentata da una donna residente a Mira, nel Veneziano, che era stata tamponata ma che la compagnia di assicurazioni non intendeva risarcire.

Nell'accogliere, nella loro pressoché totale interezza, le pretese risarcitorie, il giudice ha riconosciuto alla danneggiata anche un danno patrimoniale da inabilità lavorativa, in questo caso limitata alla temporanea, sostenendo proprio le tesi sopra espresse, ossia che l'attività della casalinga è da ritenersi una forma di lavoro a tutti gli effetti e che pertanto, qualora una lesione subita ne dovesse compromettere lo svolgimento, si rileva un danno che deve venire risarcito.

Significativa, al riguardo, è proprio l'applicazione da parte del Tribunale del principio dell'utilizzo del cosiddetto "triplo della pensione sociale" quale parametro per addivenire ad una quantificazione di tale voce di danno, che in assenza di reddito dichiarato non consentirebbe di valorizzarlo, e pertanto equiparando la circostanza a tutti i casi in cui (come per esempio in quello del disoccupato) non vi è una dichiarazione dei redditi, pure tuttavia ritenendo la sussistenza di un futuro danno economico.

Così si è espressa la terza sezione civile del Tribunale Ordinario di Venezia: «Ritenuto, quindi, che il danno fisico totale subito dalla sig.ra ****, considerando anche il rimborso delle spese di CTU e assistenza alla CTU del Dott. Barbuti, è pari ad €. 12.155,30. Ritenuto che con riferimento al danno patrimoniale da casalinga richiamato dalla perizia del dott. Delantone, si precisa che la Corte di Cassazione ha più volte precisato che, nella liquidazione del danno alla persona, il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4 (triplo della pensione sociale pari ad €. 448,52 x 3), pur essendo applicabile esclusivamente nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, può essere utilizzato dal giudice, nell'esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all'invalidità, che è danno diverso da quello biologico, quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga. Altro criterio è quello che pone riguardo al reddito di una collaboratrice familiare, con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza dei compiti esercitati dalla casalinga (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 13 dicembre 2012, n. 22909; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 24 agosto 2007, n. 17977; Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 12 settembre 2005 n. 18092). Rilevato che il

comma II dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (Dlgs 209/2005), come modificato dall'art. 32 della L. 27/2012, così recita: "Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito».

La nostra giurisprudenza pertanto, in forza del cammino sopra descritto, perviene in via maggioritaria al convincimento che il lavoro domestico che tradizionalmente viene svolto dalla casalinga, anche se non è fonte di reddito monetizzato, deve considerarsi tuttavia come attività pienamente valutabile sotto il profilo economico, sicché il danno subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale. Declara che, come tale, è da ritenersi risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente in primo luogo, ma anche, eventualmente, quale lucro cessante.

Il fondamento di tale diritto - che compete a chi svolge lavori domestici sia nell'ambito di un nucleo familiare (legittimo o basato su una stabile convivenza), sia soltanto in favore di se stesso - è difatti pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza del danno biologico, che si fonda sul principio della tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), riposa sui principi di cui agli articoli 4, 36 e 37 Cost. (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice).

Inoltre la Suprema Corte, e il conseguente orientamento giurisprudenziale successivo, ritiene che il lavoro domestico non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche ma si estende al coordinamento dell'intera vita familiare, ed è suscettibile di apprezzamento economico indipendentemente dalla percezione di un reddito da parte dell'interessato, e quindi, in caso di riduzione della capacità lavorativa, anche sotto quest'ultimo profilo molto più esteso delle semplici attività manuali, può dare luogo ad un danno del tutto distinto ed autonomamente risarcibile rispetto a quello biologico. Sulla scorta di tale evoluzione interpretativa, la Cassazione ha altresì ammesso la risarcibilità del danno in questione anche laddove la casalinga espleti un'attività lavorativa o similare, essendo necessario, in detta ipotesi, che fornisca la prova sia della compatibilità del contestuale esercizio di quest'altra attività con quella di casalinga, sia dell'effettivo espletamento di quest'ultima. Inoltre, in caso di decesso, viene a determinarsi un danno trasmissibile iure haereditatis, poiché anche i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni - economicamente valutabili - attinenti alla cura, all'educazione e all'assistenza, fornite dalla casalinga.

Dott. Andrea Milanesi
Direttore Tecnico Studio 3A

LA SENTENZA

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 20/07/2010, N. 16896



IN RIFORMA DELLA SENTENZA N. 273/2005 DELLA CORTE D'APPELLO DI TRENTO, SEZ. II

«... Anzitutto è bene chiarire il concetto di danno patrimoniale della casalinga, poiché l'ammissibilità (in realtà) solo puramente teorica affermata da detta Corte sembra derivare essenzialmente da una non esatta valutazione del concetto stesso.

Va ribadito a tal proposito il seguente principio di diritto: "Chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente esercitata dalla casalinga), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica; sicché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante). Il fondamento di tale diritto – che compete a chi svolge lavori domestici sia nell'ambito di un nucleo familiare (legittimo o basato su una stabile convivenza), sia soltanto in favore di se stesso – è difatti pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza del danno biologico, che si fonda sul principio della tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), riposa sui principi di cui agli artt. 4, 36 e 37 Cost. (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice)". (Cass. Sentenza n. 20324 del 20/10/2005).

Una volta assodata la configurabilità del danno in questione nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante, va ad esso applicato il seguente principio di diritto valido in ogni caso di danno patrimoniale: "La sussistenza di un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, in conseguenza di lesioni personali, non può essere esclusa per il solo fatto che i redditi del danneggiato dopo il sinistro non si siano ridotti, in quanto il giudice deve altresì accertare se le residue energie lavorative della vittima, pur consentendole di conservare al momento il reddito pregresso, comportino però una maggiore usura, e di conseguenza rendano verosimile un'anticipata cessazione dell'attività lavorativa, ovvero precludano alla vittima la possibilità di svolgere attività più remunerative" (Cass. Sentenza n. 6658 del 19/03/2009). Trasferendo detto principio all'ipotesi di attività lavorativa casalinga, va dunque affermato

che l'eventuale continuazione delle attività domestiche non esclude la sussistenza del danno de quo se le residue energie lavorative della vittima, pur consentendole di conservare al momento lo svolgimento delle attività predette, comportano però una maggiore usura, e di conseguenza rendono verosimile un'anticipata cessazione dell'attività lavorativa, ovvero precludono alla vittima la possibilità di svolgere attività più remunerative (in altri termini quella che la Corte di merito chiama maggior "fatica" non è automaticamente riconducibile, come dalla medesima evidentemente ritenuto, al solo danno biologico).

E' altresì palese (alla luce dei predetti principi di diritto) che l'eventuale impossibilità della vittima, per insufficienza di risorse economiche, di ricorrere ad una (vera e propria) colf (e quindi l'eventuale impossibilità di provare il chiaro e determinato danno emergente consistente nelle spese relative per salario, contributi ecc.) non autorizza il Giudice a negare senz'altro il risarcimento (tra l'altro riservando così un trattamento deteriore proprio a chi – a causa delle sue modeste condizioni economiche – viene a subire interamente l'usura fisica predetta e quindi danni in concreto più incisivi a causa della minorata capacità ad attendere alla abituali attività domestiche).

Una volta premessi detti concetti in tema di sussistenza del danno (cfr. inoltre, tra le altre, Cass. Sentenza n. 17977 del 24/08/2007, Sentenza n. 4657 del 03/03/2005; Cass. Sentenza n. 2639 del 09/02/2005), va rilevato che non è giuridicamente corretto ritenere che nella fattispecie la parte danneggiata deve dare una prova "rigorosa"; se si intende con tale espressione affermare la sussistenza di un onere probatorio più rigoroso del normale tra l'altro in quanto implicante l'impossibilità per il Giudice di ricorrere a presunzioni e/o ad una liquidazione equitativa (se poi non è questo il senso della predetta espressione usata nell'impugnata sentenza, allora occorre affermare che vi è un difetto di chiarezza della medesima).

Non sussiste infatti alcuna base normativa per affermare che in fattispecie come quella in questione non si debbano applicare le norme generali in materia di prove.

Al contrario, il Giudicante deve tener presente che di regola è impossibile dare la prova rigorosa, precisa ed incontestabile di un danno futuro (e ciò è stato giustamente affermato da molto tempo da parte della giurisprudenza; cfr. tra le tante: Cass. Sentenza n. 495 del 20/01/1987: "Per la risarcibilità del danno patrimoniale futuro è sufficiente la prova che il danno si produrrà secondo una ragionevole e fondata attendibilità, non potendosi pretendere l'assoluta certezza"; tale principio di diritto va senz'altro qui ribadito).

Vanno inoltre ribaditi i seguenti principi di diritto:

1) "Il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è pecuniariamente valutabile come danno emergente, ex art. 1223 cod. civ. (richiamato in parte qua dal successivo art. 2056) e può essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti

risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente" (Cass. Sentenza n. 19387 del 28/09/2004);

2) "Nella liquidazione del danno alla persona, il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4 (triplo della pensione sociale), pur essendo applicabile esclusivamente nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, può essere utilizzato dal giudice, nell'esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all'invalidità, che è danno

diverso da quello biologico, quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga". (Cass. Sentenza n. 15823 del 28/07/2005). Anche alla luce dei principi di diritto ora enunciati (e non correttamente applicati dalla Corte di merito) è inoltre palese che il Giudice dell'impugnata sentenza avrebbe dovuto (ed il Giudice del rinvio dovrà) valutare adeguatamente tutte le risultanze istruttorie (v. in particolare quelle indicate nel secondo motivo di ricorso) utili per l'applicazione dei principi medesimi e della normativa in materia. L'impugnata sentenza va dunque cassata».

UN INCIDENTE COSTRINGE ALL'INABILITÀ LAVORATIVA UNA CASALINGA IL DANNO ECONOMICO ALLA BASE DEL PRONUNCIAMENTO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA



I fatti riferiti alla causa nell'ambito della quale il Tribunale di Venezia ha riaffermato il riconoscimento del danno patrimoniale per la casalinga risalgono all'ottobre del 2011. Una allora quarantatreenne residente a Mira, in provincia di Venezia, casalinga per l'appunto, resta coinvolta in un incidente a Mestre. La sua vettura viene investita da un'altra auto il cui conducente, per sua stessa ammissione (sarà anche sanzionato per questo dalla Polizia locale, intervenuta per i rilievi), non rispetta il segnale di "Stop", mancando la precedenza. Nell'urto la donna riporta diverse lesioni, tra cui un "trauma distorsivo del rachide cervicolumbare", il colpo di frusta, oltre a pesanti danni materiali alla vettura. Pur essendo la dinamica cristallina, però, la compagnia assicurativa della controparte non intende risarcirla. Sfumato ogni tentativo di accordo, scatta, inevitabile, la citazione in giudizio, fino ad arrivare alla sentenza, che dà ragione in modo schiacciante alla casalinga e alle sue pretese

risarcitorie.

Il giudice ha infatti condannato l'assicurazione a pagare alla ricorrente una cifra di più di ventimila euro (oltre a interessi e rivalutazione, più tutte le spese legali e delle consulenze tecniche), comprensivi dei danni materiali alla vettura e di una rilevante somma per i danni fisici alla luce della consulenza tecnica d'ufficio del medico legale incaricato, il quale attesta come "si sia in presenza di un trauma distorsivo del rachide cervicolumbare" e che "si deve riconoscere piena sussistenza del nesso di causalità materiale, in via diretta, tra il sinistro occorso e le lesioni patite dalla periziata".

Alla donna è stato riconosciuto un danno biologico permanente del 4%, più svariati giorni di invalidità temporanea e di inabilità lavorativa totali e parziali. Tra le varie, ulteriori voci spiccano anche l'alta percentuale, il 30%, di personalizzazione del danno (l'ex danno morale) e, soprattutto, l'importo stabilito dal giudice, dottoressa Cappelluti, per il danno patrimoniale da casalinga.



LA RESPONSABILITÀ PER CUSTODIA IN CAPO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SUA ESTENSIONE AGLI OSTACOLI FISSI A BORDO STRADA

Il non rispetto della distanza di sicurezza fra i margini delle carreggiate e le alberature causa spesso gravi incidenti: la giurisprudenza muove i primi passi

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È TENUTA A METTERE IN SICUREZZA ANCHE I PLATANI "KILLER"

Una recente sentenza fa proprio l'orientamento di legittimità che impone la tutela degli utenti della strada anche rispetto alle loro pertinenze

LA SENTENZA

Tribunale di Livorno, Sezione Civile, n. 1212/2015 pubblicata il 02/10/2015

IL CASO DI ALESSANDRA CLAMA

Citati in causa la Regione e Friuli Venezia Giulia Strade Spa con una richiesta di risarcimento plurimilionaria

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È TENUTA A METTERE IN SICUREZZA ANCHE I PLATANI "KILLER"

UNA RECENTE SENTENZA FA PROPRIO L'ORIENTAMENTO DI LEGITTIMITÀ CHE IMPONE LA TUTELA DEGLI UTENTI DELLA STRADA ANCHE RISPETTO ALLE LORO PERTINENZE

È certamente esperienza comune percorrere in automobile strade ai cui margini si stagliano infiniti filari di alberi, a volte molto imponenti.

È certamente altra esperienza comune quella di leggere sempre più spesso nei quotidiani di vittime della strada che hanno perso la vita schiantandosi su questi fusti arborei.

V'è da decidere, pertanto, se, nel caso in cui un automobilista perda il controllo del proprio veicolo e, in completa autonomia, esca di strada andando a cozzare addosso ad un albero, la responsabilità del sinistro sia esclusivamente a lui addebitabile, o possano emergere profili di responsabilità anche in capo a diversi soggetti e, in primo luogo, al proprietario/gestore della strada.

Circa la responsabilità degli enti proprietari e della Pubblica Amministrazione nel settore della infortunistica stradale in generale, ai sensi dell'art. 2051 cc, non posso che rimandare alla lettura dell'interessantissima ed esaustiva disanima dell'avv. Simona De Septis, contenuta in questa rivista al n. 14 del dicembre 2015.

Ciò su cui vorrei concentrare la mia riflessione, qui, è se sussista detta responsabilità anche rispetto ad una condotta totalmente omissiva dell'Ente proprietario in relazione al particolare caso della mancata previsione di sistemi di sicurezza atti ad impedire o limitare gli esiti di un sinistro rispetto alle pertinenze della strada, e ciò con specifico riferimento agli alberi presenti al di là della carreggiata.

L'analisi non può che prendere le mosse dalla risposta ad una

prima domanda, ovvero se si possa riconoscere la responsabilità ex art. 2051 cc non solo in relazione alle condizioni della strada, ma anche ai suoi accessori e pertinenze, per poi verificare se detta responsabilità può essere addebitata anche in relazione alla pericolosità delle alberature ai margini delle strade che non vengano adeguatamente protette.

Al primo quesito è facile dare una risposta, poiché è pensiero granitico della Corte di Cassazione che "l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa" (da ultimo, Cass. 13 gennaio 2015, n. 287).

Pertanto, possiamo dire che, in linea generale, si può riconoscere la responsabilità dell'Ente proprietario, in relazione all'inadeguatezza o assenza delle barriere laterali di sicurezza, essendo, queste, pertinenze della carrozzabile (cfr. Cass. 22 marzo 2011, n. 6550; Cass. 2 febbraio 2010, n. 2360; Cass. 20 novembre 2009, n. 24529; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3651). Più difficile dare una risposta al secondo interrogativo; esso richiede uno sforzo logico-giuridico più importante, poiché è necessario verificare se sia giuridicamente sostenibile, per un verso, considerare l'albero (o meglio una serie di alberi) un elemento di pericolo e, per altro verso, se la strada, anche rettilinea, può essere giudicata pericolosa qualora costeggiata da alti fusti ed al contempo sia priva di barriere.

Orbene, il criterio di valutazione circa la pericolosità degli alberi posti a lato della strada (così come di ogni manufatto inerte) è stato a suo tempo perfettamente indicato dalla Suprema corte nella sentenza n. 16527 del 4 novembre 2003: "il giudizio sulla pericolosità della cose inerti non può prescindere da un modello relazionale per cui la cosa venga vista nel suo normale interagire col contenuto dato" e "una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contenuto di normale interazione con la realtà circostante" (si veda anche, più recentemente, Cass. 2 febbraio 2010, n. 2360). Calato il principio nel caso di cui ci occupa, ecco che la realtà circostante al filare d'alberi posto a ridosso della carreggiata è solitamente costituita da strade statali o provinciali, dunque arterie stradali trafficatissime, percorse ogni giorno da innumerevoli veicoli, i cui limiti di velocità solitamente oscillano tra i 70 ed i 90 chilometri orari.

E' facilmente intuibile, anche per l'uomo medio, come, in una simile situazione, tali alberi rappresentino un pericolo gravissimo per gli utenti della strada.

A chi non riesce ad avere una simile intuizione, saranno certamente di grande aiuto le disposizioni normative che indicano le alberature poste a meno di 3 metri dal ciglio carrabile come zone da proteggere con sistemi di ritenzione (cfr. art. 3, allegato 1, del DM 18 febbraio 1992, n. 223 e art. 3 DM 21 giugno 2004), e ciò perché venga sempre assicurata la sicurezza stradale, come raccomandato dall'art. 13, c. 2, d. lgs 30 agosto 1992, n. 285 (ovvero il codice della strada).

Come se ciò non bastasse, piace ricordare come detta pericolosità fosse stata rilevata già nel lontano 1966, quando l'allora Ministero dei Lavori pubblici aveva indirizzato una circolare sulla sicurezza stradale a tutte le prefetture ed a tutte le

province, sollecitando il taglio degli alberi di non particolare pregio.

Ma se vi è specifica normativa tecnica che richiama l'opportunità di custodire gli alberi a lato delle strade con adeguati sistemi di protezione per chi circola sulle strade, va da sé che dette strade sono da considerarsi pericolose.

Certo, a parere di chi scrive, al di là dei precetti normativi, il continuo stillicidio di vite umane in alcuni (molti, forse troppi) tratti delle nostre statali e provinciali causato dagli impatti contro i platani a bordo strada, è di per sé sufficiente a dimostrare per *facta concludentia* la loro pericolosità.

Ciò incide profondamente sulla esigibilità nei confronti dell'Ente proprietario di apporre una idonea barriera di sicurezza, poiché, rileggendo una nota sentenza della Corte di Cassazione, "le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore ... l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche [rectius solo] nei tratti non oggettivamente pericolosi" (Cass. 18 luglio 2011, n. 15723).

Vi è un ultimo aspetto, a questo punto, su cui soffermarsi.

Infatti, appurata la pericolosità di strada ed alberi, per poter definitivamente indicare l'Ente proprietario quale responsabile di un sinistro che vede lo scontro in autonomia di un veicolo su di un altofusto, è necessario dimostrare il nesso di causa tra inadempimento dell'Ente e danno, ovvero, per dirla con le parole degli Ermellini, "il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze (nel caso, un ponte) invocando la responsabilità della P.A. è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia" (Cass. 20/02/2006, n. 3651; più di recente, conferma Cass. Cass. 9 ottobre 2008, n. 24881). Nel caso specifico, vertendo in materia di mancata apposizione dei guardrail a protezione degli alberi, e perciò avendo riguardo ad una condotta omissiva dell'Ente rispetto ad un evento, la fuoriuscita autonoma del veicolo, da cui non discende automaticamente la responsabilità dell'Ente medesimo, ben si attagliano i principi esposti quasi tre lustri fa nella sentenza della Corte di Cassazione n. 488 del 2003, laddove è affermato che, qualora l'evento dannoso si ricolleggi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., norma di carattere generale applicabile nei giudizi civili di responsabilità, in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse.

"In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto

perché sia incerto il suo grado di incidenza causale" (Cass. 2 febbraio 2010, n. 2360).

In applicazione di questi principi, la Suprema Corte ha ritenuto responsabile Autostrade s.p.a. della morte di un conducente, per la mancanza di guardrail e di adeguata protezione di un raccoglitore di acqua piovana posto circa otto metri a lato della carreggiata, nel quale la vettura era piombata 400 metri dopo essere uscita dalle sede stradale (Cass. 2360/201 cit.).

In altro caso, il Tribunale di Bari riconobbe la responsabilità, ancorché concorsuale, del proprietario della strada per l'assenza, seppur temporanea, dei presidi di sicurezza lungo una curva fiancheggiata da un pendio ove era precipitato un veicolo, causando la morte del conducente (Trib. Bari 7 febbraio 2011, n. 12/05/2015, n. 9547).

Ancora, la Corte di Cassazione ha sancito la responsabilità dell'A.N.A.S. per il decesso di una persona che, affrontando una curva su una strada di montagna, aveva perso il controllo del proprio veicolo, andando ad invadere la corsia opposta, e per l'assenza di un tratto di muretto al margine della carreggiata, era precipitata nella scarpata sottostante (Cass. 22 marzo 2011, n. 6550).

E' dunque ora di dare risposta al quesito iniziale da cui siamo partiti, ovvero se dalla mancata protezione degli alberi posti a lato delle strade possa derivare una responsabilità del proprietario della medesima anche in ipotesi di fuoriuscita autonoma. Ritengo che, alla luce dei principi espressi, l'unica risposta che si può dare sia positiva. Ovviamente, ogni singolo caso deve vagliato e approfondito per le sue specificità, ma, a partire dagli studi scientifici espressi anche in seno della Comunità Europea (tra tutti i crash test eseguiti seguendo le direttive del Comitato Tecnico CEN/TC 226), è agevole ritenere che l'installazione di guardrail avanti un filare di platani può agevolmente ridurre, se non escludere, gli esiti disastrosi che può avere l'impatto diretto di un veicolo sul fusto di un platano.

Pertanto, indipendentemente dalla condotta colposa del conducente, ove il sinistro sia riconducibile all'assenza di barriere contenitive, è riconoscibile tanto la negligenza dell'Ente proprietario quanto il nesso eziologico tra sinistro e danno e, quindi, certamente al medesimo ente sarà imputabile la responsabilità (esclusiva o concorsuale) nella produzione dell'evento.

Di tutti i principi esposti ha fatto buon uso il Giudice del Tribunale di Livorno nella sentenza esposta integralmente qui di seguito. Infatti, egli ha prima verificato la pericolosità di albero e strada, giudicandola potenzialmente dannosa per gli utenti, poiché l'albero contro cui andò ad impattare il veicolo in questione era posizionato ad una distanza inferiore a quella di sicurezza prevista dal DM 21.6.2004.

Quindi, ha rilevato la mancanza di barriere di sicurezza, verificando, attraverso specifica CtU, che la loro presenza avrebbe potuto rendere meno tragico il sinistro. A questo punto ha sancito la responsabilità del proprietario della strada poiché, "se la convenuta PA avesse posto le dovute barriere di protezione, si sarebbe potuto evitare l'evento morte, come in caso concreto verificatosi".

Avv. Alessandro Menin
Foro di Venezia

LA SENTENZA

TRIBUNALE DI LIVORNO, SEZIONE CIVILE, N. 1212/2015 DEL 02/10/2015



**IL TRIBUNALE, NELLA PERSONA DEL GIUDICE
DOTT. AZZURRA FODRA
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1767/2013 promossa da:

B. D., in proprio e anche quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori *** e ***, con il patrocinio dell'avv. NAPOLEONI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in PIOMBINO presso il difensore Avv. NAPOLEONI ALESSANDRO;

A. S., con il patrocinio dell'avv. NAPOLEONI ALESSANDRO;
A. S., con il patrocinio dell'avv. NAPOLEONI ALESSANDRO;
N. S., con il patrocinio dell'avv. NAPOLEONI ALESSANDRO;
ATTORE/I

Contro

PROVINCIA LIVORNO, con il patrocinio dell'avv. GIARDINO LUIGI, elettivamente domiciliato in PORTOFERRAIO presso il difensore avv. GIARDINO LUIGI
CONVENUTO/I

In data 29 settembre 2015 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 4.6.15.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato B.D., ***, *** A. S., A. S., N. S. hanno convenuto innanzi al Tribunale di Livorno la Provincia di Livorno chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, S. B., avvenuto in occasione di un sinistro stradale verificatosi il 19.12.2010 sulla S.P. n.39 in località Castagneto Carducci (LI). In particolare, gli attori hanno sostenuto che in data 19.12.2010 S. B., mentre stava percorrendo la vecchia Aurelia alla guida della Peugeot 306 di proprietà di S. D. con a bordo un'altra persona, giunto al km 259, perdeva il controllo dell'auto uscendo fuori strada e finendo contro un albero. Il conducente a causa del grave urto contro l'albero decedeva sul colpo, mentre l'altro occupante dopo qualche ora in ospedale. Secondo gli attori la morte del S. B. sarebbe conseguenza immediata e diretta dell'impatto dell'auto contro l'albero

situato a bordo strada a distanza non regolamentare e, quindi, la Provincia di Livorno sarebbe tenuta ex art. 2051 c.c. al pagamento di € 1.611.432,00 a ristoro dei danni da loro a vario titolo patiti per la perdita del congiunto, oltre al rimborso delle spese funerarie. Costituitasi tempestivamente, la PA convenuta ha contestato la ricostruzione dell'evento dannoso sub iudice, sull'assunto che le tragiche conseguenze del sinistro sarebbero da imputare ad esclusivo fatto e colpa del conducente dell'auto che viaggiava, di notte, a velocità elevata in un tratto stradale pericoloso su un'auto vetusta e poco sicura.

Secondo la tesi di parte convenuta, inoltre, non sussisterebbe alcun profilo di colpa in capo alla medesima parte e sarebbero insussistenti sia il nesso di causalità tra la presenza dell'albero a bordo strada e l'incidente.

La causa è stata istruita tramite CTU sulla dinamica del sinistro e prove per testi.

Dai verbali accertamento redatti dai Carabinieri subito dopo il sinistro, nonché dalla deposizione del teste A. S., nonché dalla CTU esperita in corso di causa è emerso quanto segue. Il defunto, la notte del 19.12.10, mentre percorreva la SP n. 39 con direzione nord sud, perse il controllo del mezzo, tanto da invadere in un primo momento la corsia di pertinenza della autovetture che venivano dalla direzione opposta, dopo di che in maniera del tutto brusca sterzò verso destra per rientrare nella propria corsia e presumibilmente, anche a causa delle condizioni del fondo stradale bagnato, le ruote dell'autovettura persero aderenza portando il veicolo a posizionarsi in maniera trasversale ed a procedere ormai senza controllo alcuno verso l'albero su cui poi avvenne l'impatto mortale (cfr. CTU pag. 16). La velocità tenuta dal S. B. defunto era elevata, in particolare, il CTU, alla luce della lunga frenata lasciata dal mezzo sull'asfalto (id est 27 m) e delle condizioni in cui venne rinvenuto il mezzo dopo l'urto, ha stimato che la stessa al momento della perdita del controllo del mezzo fosse pari a circa 106 Km/h, a fronte di un limite esistente su quel tratto di strada di 70Km/h, e quella di impatto tra 80/85 Km/h. L'albero su cui l'autovettura si scontrò era posizionato a circa 130 cm dalla fine della carreggiata e l'impatto tra la medesima autovettura e l'albero fu violentissimo, tanto che l'albero penetrò nell'abitacolo per quasi un metro (cfr. foto pag. 14 CTU). La morte nel caso concreto avvenne in seguito alla penetrazione dell'albero nella autovettura condotta dal defunto.

Dalla ricostruzione del sinistro come sopra descritta deve dunque ritenersi che sussista un nesso di causalità tra l'evento dannoso sub iudice e le condizioni della strada su cui il fatto avvenne, tanto da dover ritenere - nei limiti di cui si dirà - che vi sia una responsabilità della PA convenuta per i fatti dedotti in giudizio ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Ed infatti deve ricordarsi che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in materia, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni velenose da un manufatto, ecc.); qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in

particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa - come nel caso che ci occupa - per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisi, mancanza di guardrail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13/03/2013, n. 6306).

Nel caso concreto, la strada in esame presentava delle caratteristiche tali da renderla potenzialmente dannosa per gli utenti della stessa, atteso che, come emerso anche in seno alla CTU, l'albero contro cui avvenne l'impatto era posizionato ad una distanza inferiore a quella di sicurezza di 3 metri, prevista dal DM 21.6.2004, trovandosi a circa 130 cm dalla carreggiata, e dietro lo stesso albero vi era un dislivello di circa 2,5 m. Malgrado ciò, né l'ostacolo fisso costituito dall'albero né la scarpata nella sua lunghezza erano stati protetti con le dovute barriere di sicurezza, che, secondo il CTU, pur considerata l'elevata velocità del mezzo e la perdita di controllo trasversale dello stesso, avrebbe potuto rendere meno tragico il sinistro (cfr. pag. 18 CTU note in risposta alle osservazioni del CT di parte attrice - conclusioni definitive).

Quindi, ragionevolmente, può ritenersi che, se la convenuta PA avesse posto le dovute barriere di protezione, si sarebbe potuto evitare l'evento morte come in concreto verificatosi nel caso di specie (id est penetrazione dell'albero nell'abitacolo per più della metà della larghezza della autovettura) e, conseguenzialmente, che tra le caratteristiche insidiose della strada e il decesso di S. B. sussista il nesso eziologico. Tuttavia, giusta eccezione di parte convenuta, deve escludersi che la morte del defunto sia dipesa unicamente dalla presenza dell'albero non protetto a lato strada. Dalle risultanze istruttorie prima indicate, sono difatti emersi molteplici e rilevanti profili di colpa della vittima del sinistro che, anzi, debbono far ritenere che l'evento letale si verificò, anche e, persino in maniera prevalente, nella misura del 75%, a causa dalla condotta dello stesso defunto.

Ed infatti, se è vero che la mancata protezione dell'ostacolo fisso rese la strada su cui viaggiava la vittima del sinistro pericolosa per l'utenza, che l'albero penetrando nella autovettura determinò la morte del conducente, e che le barriere di protezione avrebbero potuto evitare tale tipo di impatto, è altrettanto vero che se S. B. non avesse perso il controllo del mezzo e, soprattutto, non avesse viaggiato, di notte e con l'asfalto bagnato (cfr. verbale accertamenti doc. 1 in particolare sulle condizioni del manto stradale) ad una velocità così sostenuta, pari a 106 Km/h, l'impatto con l'albero non sarebbe avvenuto alla velocità stimata dal CTU di 80/85 Km/h, e quindi non sarebbe stato così devastante.

In sintesi, deve ritenersi che l'evento letale sub iudice si verificò sì a causa delle caratteristiche della strada SP 39, ma allo stesso concorse, in maniera persino maggiore, la condotta imprudente e gravemente colposa della vittima. Premesso quanto sopra in punto di dinamica del sinistro, vanno quindi comunque in parte accolte le domande proposte dagli attori di condanna al risarcimento del danno a titolo di perdita del congiunto. In via generale va infatti ricordato che il fatto illecito, costituito

dall'uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 16/03/2012, n. 4253) e che, in tali casi, la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (cfr. Cass. civ., Sez. III, 21/01/2011, n. 1410).

Ciò posto, infatti, deve in primis ritenersi che gli attori abbiano dimostrato la sussistenza del rapporto di parentela dedotto in giudizio, sia alla luce della documentazione in atti (cfr. doc. 9) sia in ragione del fatto che la sussistenza di tale rapporto non è stata mai contestata da parte della convenuta negli atti del giudizio fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Peraltro tale conclusione con riguardo alla attrice B. D. non può essere inficiata dal contenuto del certificato di morte in atti in cui la vittima del sinistro è indicata come celibe, atteso che tale certificato è stato redatto sulla base delle risultanze degli atti di Stato Civile esistenti in Italia (cfr. doc. 8 parte attrice). Venendo alla liquidazione delle poste risarcitorie, a B. D., moglie di S. B., deve essere liquidato, in considerazione, da un lato, della giovane età della stessa e del marito al momento del decesso (poco più di trentenni) e del fatto che i due avevano già due figli, e, dall'altro, del fatto che tra i due non vi era più convivenza atteso che la attrice quando il marito morì viveva in Senegal, mentre il defunto lavorava dalla fine del 2009 stabilmente in Italia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo espresso in valuta attuale, ricompreso in quelli previsti dalle tabelle di Milano 2014 in uso presso questo Tribunale, di € 45.000,00 (pari al 25% di € 180.000,00, in ragione del concorso di colpa nella misura del 75% accertato in capo alla vittima del sinistro), oltre interessi sul capitale devalutato alla data del decesso e annualmente rivalutato dalla medesima data ad oggi.

In favore dei minori *** e ***, figli del defunto, parimenti deve essere liquidato in favore di ciascuno, in considerazione, da un lato, della loro giovane età e della giovane età del padre, e, dall'altro, del fatto che gli stessi non convivevano con il genitore al momento del fatto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo espresso in valuta attuale, ricompreso in quelli previsti dalle tabelle di Milano 2014 in uso presso questo Tribunale, di € 45.000,00 (pari al 25% di € 180.000,00, in ragione del concorso di colpa nella misura del 75% accertato in capo alla vittima del sinistro), oltre interessi sul capitale devalutato alla data del decesso e annualmente rivalutato dalla medesima data ad oggi.

In favore degli attori A. S. e A. S., fratelli del defunto, deve invece essere liquidato, sempre a titolo di danno da perdita del

congiunto, in considerazione della giovane età degli stessi e del fratello al momento del decesso, per un conto, e del fatto che gli stessi al momento della morte del fratello vivevano in Senegal, per un altro, l'importo espresso in valuta attuale, ricompreso in quelli previsti dalle tabelle di Milano 2014 in uso presso questo Tribunale, di € 5.935,00 (pari al 25% di € 23.740,00, in ragione del concorso di colpa nella misura del 75% accertato in capo alla vittima del sinistro), oltre interessi sul capitale devalutato alla data del decesso e annualmente rivalutato dalla medesima data ad oggi.

Infine in favore della attrice N. S., madre del defunto, deve essere liquidato a titolo di danno da perdita del congiunto, in virtù della giovane età del figlio al momento del decesso, da un lato, e del fatto che la stessa al momento del fatto viveva in Senegal e che la medesima risulta avere altri figli, dall'altro, l'importo espresso in valuta attuale, ricompreso in quelli previsti dalle tabelle di Milano 2014 in uso presso questo Tribunale, di € 40.997,5 (pari al 25% di € 163.990,00, in ragione del concorso di colpa nella misura del 75% accertato in capo alla vittima del sinistro), oltre interessi sul capitale devalutato alla data del decesso e annualmente rivalutato dalla medesima data ad oggi.

In punto di liquidazione delle suesposte voci risarcitorie giova ricordare che, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta in comparsa conclusionale, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente in materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito, procedendo alla necessaria valutazione equitativa di tutte le circostanze del caso concreto, non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma liquidata è destinata ragionevolmente ad essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell'illecito. Secondo la Suprema Corte, alla luce della giurisprudenza costituzionale nonché della semplice logica giuridica, non vi è ragione perché un medesimo evento dannoso possa determinare conseguenze diverse a seconda della nazionalità dei soggetti aventi diritto al risarcimento; il risarcimento del danno deve avere come obiettivo fondamentale il ripristino del valore-uomo nella sua insostituibile unicità e quindi, anche se la morte rende impossibile tale ripristino, pur tuttavia il risarcimento che ne consegue non può differenziarsi per il fatto che il denaro erogato a tale titolo è destinato ad essere speso in un Paese nel quale il costo della vita è diverso da quello dell'Italia (Cfr. Cass. n. 24201 del 2014).

Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale cd. terminale proposta iure hereditatis dagli attori. Ed infatti, a prescindere dalle questioni relative alla novità della domanda, in via generale va ricordato a riguardo che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di danno da perdita della vita, il danno risarcibile sussiste solo nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse: tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo a una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di

recupero ed esita, anzi, nella morte (cfr. da ultimo Cass. SS. UU. N. 15350 del 2015 che ha sul punto risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in punto di risarcibilità iure hereditatis del danno dal perdita del bene vita, a seguito della sentenza Corte di Cassazione n. 1361/14).

Se così è, nel caso che ci occupa, va escluso che il defunto abbia patito a seguito del sinistro un danno non patrimoniale in termini di danno biologico terminale, atteso che, come emerge dagli atti di causa e risulta pacifico tra le parti, lo stesso morì sul colpo, subito dopo il violento impatto con l'albero.

Va accolta infine la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da parte degli attori per le spese sostenute per il rientro della salma in Senegal. Ed infatti di detto esborso vi è riscontro probatorio sia nel doc. 5 in atti sia nella deposizione testimoniale di M. M., che al tempo del fatto viveva con la vittima del sinistro.

Pertanto in favore degli attori va liquidata a tale titolo l'importo di € 2932,00, pari alla somma di € 3432,00 detratta la cifra di € 500,00 che il teste prima detto ha riferito di avere versato lui stesso per contribuire alle spese di rientro della salma.

Va da ultimo accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte di B. D., *** e *** a titolo di lucro cessante. Ed infatti l'assunto attoreo in ordine al fatto che la vittima del sinistro contribuiva al menage della famiglia in Senegal appare non solo confermato dal teste M. M., ma anche del tutto verosimile, atteso che la medesima vittima si era trasferita in Italia per lavorare lasciando moglie e figli, di tenera età, nel paese di origine.

Tale voce di danno va liquidata in via equitativa, in ragione della età del defunto, della sua capacità lavorativa e reddituale al momento del fatto per come risultante dal contratto di lavoro in atti (id est €650,00 al mese doc. 6), dell'età della moglie e dei due figli, e delle somme che comunque al defunto sarebbero servite per mantenersi e vivere in Italia, nella somma di € 12.000,00, (pari al 25% di € 180.000,00, in ragione del concorso di colpa nella misura del 75% accertato in capo alla vittima del sinistro). Pertanto la convenuta va condannata al pagamento degli importi sopra liquidati in favore degli attori.

Le spese di lite, liquidate in considerazione della entità delle somme effettivamente riconosciute come dovute in favore degli attori, vanno poste a carico di parte convenuta.

Il pagamento di dette somme non verrà posto in favore dello Stato, atteso che il beneficio dell'ammissione degli attori al Patrocinio a spese dello Stato come da separato decreto è stato revocato non risultando sussistente i presupposti previsti per la sua concessione ex art. 119 TU spese giustizia.

Le spese di CTU vanno poste, stante l'esito del giudizio in punto di dinamica del sinistro, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M

il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando nella causa n. 1767 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2013, ogni altra diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide: 1) Dichiarare la sussistenza di responsabilità concorrente in ordine al sinistro avvenuto in data 19.12.10 in cui perse la vita S. B. in capo alla convenuta Provincia di Livorno ex art. 2051 c.c. nella

misura del 25%;

2) in accoglimento della domanda proposta da B. D., moglie di Sene Baboucar, condanna la convenuta al pagamento in favore della attrice della somma, espressa in valuta attuale, di €

45.000,00 oltre interessi sul capitale devalutato alla data del decesso e annualmente rivalutato dalla medesima data ad oggi;

3) in accoglimento della domanda proposta da parte di B. D., quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore ***, figlio del defunto, condanna la convenuta al pagamento in favore della attrice della somma, espressa in valuta attuale, di € 45.000,00 oltre interessi sul capitale devalutato alla data del decesso e annualmente rivalutato dalla medesima data ad oggi;

4) in accoglimento della domanda proposta da parte di B. D., quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore ***, figlio del defunto, condanna la convenuta al pagamento in favore della attrice della somma, espressa in valuta attuale, di € 45.000,00 oltre interessi sul capitale devalutato alla data del decesso e annualmente rivalutato dalla medesima data ad oggi;

5) In accoglimento della domanda proposta da A. S., fratello del defunto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma, espressa in valuta attuale, di € 5.935,00, oltre interessi sul capitale devalutato alla data del decesso e annualmente rivalutato dalla medesima data ad oggi;

6) In accoglimento della domanda proposta da A. S., fratello del defunto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma, espressa in valuta attuale, di € 5.935,00, oltre interessi sul capitale devalutato alla data del decesso e annualmente rivalutato dalla medesima data ad oggi;

7) In accoglimento della domanda proposta da N. S., madre del defunto, condanna la convenuta al pagamento in favore della attrice della somma di € 40.997,5 oltre interessi sul capitale devalutato alla data del decesso e annualmente rivalutato dalla medesima data ad oggi;

8) In accoglimento della domanda proposta da tutti gli attori condanna la convenuta al pagamento in loro favore della somma di € 2932,00;

9) In accoglimento della domanda avanzata da parte di B. D., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di *** e *** a titolo di lucro cessante, condanna la convenuta al pagamento in loro favore della somma di € 12.000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione;

10) Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute da parte degli attori con distrazione in favore del procuratore antistatario che liquida nella somma complessiva di € 10.017,08, di cui € 1.687,50 per la fase di studio della controversia, € 1.113,50 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.974,50 per la fase istruttoria/di trattazione, € 2.935,00 per la fase decisionale, € 1.306,58 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

11) Pone le spese di CTU per come liquidate in separato decreto in data odierna a modifica del decreto del 19.9.14 a carico definitivo della parte attrice e della parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.

Così deciso in data 29 settembre 2015 dal Tribunale di Livorno. Il Giudice

Dott. Azzurra Fodra

IL CASO DI ALESSANDRA CLAMA CITATI IN CAUSA LA REGIONE E FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA CON UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PLURIMILIONARIA



Caso emblematico della grave problematica della pericolosità degli alberi lungo e strade, e che ha avuto una veste eco mediatica, anche per la tenacia della mamma, Donatella De Bernardi, è quello della friulana Alessandra Clama.

La giovane, che all'epoca dei fatti non ha ancora compiuto 26 anni, il 20 aprile del 2010, poco prima delle 6 del mattino, si sta recando al lavoro e percorre con la sua Fiat Punto la Strada Regionale 352 all'altezza di Aquileia quando, improvvisamente, per cause che non sono mai state chiarite, perde il controllo della sua auto, sbanda e centra in pieno uno dei platani "killer" che costeggiano la strada e che lì non ci sarebbe dovuto stare. L'impatto è terribile, la ragazza viene trasportata all'ospedale in condizione disperate.

Alla fine, dopo mesi di Rianimazione, Alessandra per miracolo

riesce sopravvivere, ma le conseguenze del sinistro sul piano cerebrale sono devastanti e la diagnosi impietosa: stato vegetativo con minima coscienza. I medici non danno alcuna speranza di recupero. Oggi Alessandra ha in parte smentito quelle previsioni. Grazie alla caparbia di mamma Donatella e a un'attività massiccia e continua di stimolazione e di fisioterapia, ha compiuto dei piccoli ma sensibili passi avanti: riconosce le persone, ride se in televisione fanno una battuta spiritosa, capisce e riesce a entrare in contatto con l'esterno, anche se ovviamente a suo modo. La sua vita, però, e quella dei suoi familiari, che devono e dovranno assisterla anche in futuro 24 ore su 24, è stata completamente stravolta dall'evento. Per ottenere giustizia e un adeguato risarcimento, la famiglia di Alessandra Clama nel 2015 ha dunque deciso di citare in causa la Regione Friuli Venezia Giulia, nella sua qualità di proprietaria della strada regionale 352, nonché Friuli Venezia Giulia Strade Spa, quale gestore e manutentore della stessa, ritenendo che sussistano in capo ai due soggetti delle gravi responsabilità legate proprio alla presenza e alla mancata protezione e segnalazione di quei filari di alberi, che in precedenza avevano già mietuto diverse vittime e che altre ne avrebbero causate anche negli anni successivi all'incidente in questione.

"È evidente, infatti, il disinteresse e l'indolenza con cui la Regione ha trattato il tema della sicurezza delle proprie strade: indifferenza dimostrata anche dalla società per azioni" si legge

in uno stralcio dell'atto di citazione, che richiama le molteplici norme in vigore da decenni - e puntualmente disattese - che riguardano la piantumazione ai lati delle strade e la messa in sicurezza degli ostacoli fissi. I platani lungo la Regionale 352 sono praticamente a bordo strada, laddove la distanza dal confine stradale prescritta dal 1992 è di non meno di sei metri. Quella strada, si ricorda inoltre, sarebbe stata fuori legge fin dal lontano 1966, quando si era già ben compreso quale pericolo per gli utenti potessero rappresentare gli alberi che costeggiano le arterie stradali, se è vero che l'allora ministro ai Lavori Pubblici aveva indirizzato una circolare sulla sicurezza stradale a tutte le prefetture, a tutte le province e al commissario del governo per il territorio di Trieste, nella quale, dopo aver sollecitato l'eventuale taglio degli alberi di non particolare pregio, aveva comunque indicato in due metri e mezzo dalla strada la distanza minima per la piantumazione nelle strade extraurbane. Non solo. "L'ulteriore profilo sotto il quale si evidenzia la colpa - si aggiunge nella citazione in causa - è dato dalla totale mancanza di adozione di qualsivoglia presidio di sicurezza volto, se non scongiurare, almeno ad attenuare la pericolosità della strada, dovuta alla vicinanza dei platani alla carreggiata": sarebbe bastato un semplice guardrail. E invece nessun tipo di protezione è stata installata, nulla di nulla. Di qui la richiesta di un risarcimento record di quasi undici milioni di euro per tutte le fattispecie di danno patite dalla giovane e dai suoi familiari.



Studio 3A breaking news

N.15 MARZO 2016

-  **3A Edizioni approda alla Feltrinelli**
"Risarcimento del danno ambientale" entra nel prestigioso circuito della nota casa editrice
-  **Un aiuto concreto**
In prima linea nel sostenere i pazienti con gravi cerebrolesioni e le loro famiglie
-  **Lo "specchio" di un "laboratorio" di esperienze giuridiche e un "inno" al coraggio di far valere i propri diritti**
On line il nuovo sito web di Studio 3A per tenere il passo della costante crescita dell'azienda



STUDIO3A
DIAMO VALORE AI DIRITTI

SERVIZI

Studio3Abreakingnews



LO "SPECCHIO" DI UN "LABORATORIO" DI ESPERIENZE GIURIDICHE E UN "INNO" AL CORAGGIO DI FAR VALERE I PROPRI DIRITTI ON LINE IL NUOVO SITO INTERNET DI STUDIO 3A PER TENERE IL PASSO DELLA COSTANTE CRESCITA DELL'AZIENDA

Moderno, tecnologicamente all'avanguardia, agevole da "navigare": più ricco di contenuti, con innumerevoli chiavi di ricerca e, soprattutto, più interattivo. Sono solo alcune delle caratteristiche di www.studio3a.net, il nuovo portale aziendale su cui la società ha investito molto, anche sul piano della professionalità. Perché questa scelta? Ne parliamo con il Presidente, Ermes Trovò:

«Il sito web è un sistema di comunicazione estremamente efficace ed attuale e deve consentire all'utente di acquisire tutte le informazioni necessarie per cogliere le reali competenze dei professionisti a cui ci si affida; deve fornirgli tutte le risposte sulle professionalità e sui servizi di cui ha bisogno o che siano adatti a lui. Per assolvere al meglio a tale funzione, però, questo strumento deve essere sempre coerente ed al passo con gli obiettivi che un'azienda si dà e con la sua evoluzione, deve rispecchiare ciò che è diventata e il suo stato attuale, com'è composta, come lavora, le sue strategie. Deve svelare la sua "anima". Dopo quattro anni, dunque, era doveroso scattare una nuova fotografia di Studio 3A, perché quella di prima, ormai, era vecchia e "sbiadita": nel frattempo, infatti, la nostra società è cresciuta, si è molto sviluppata, si è data nuove mission».

Ad esempio?

«Nel sito intendiamo innanzitutto far passare quattro concetti, i quattro pilastri su cui si basa il nostro operato: onestà, tenacia, affidabilità e professionalità. A proposito di quest'ultimo aspetto, il nostro portale si propone di far emergere che la nostra area tecnica e liquidativa ha raggiunto un tale livello da poter essere un "laboratorio" di esperienze giuridiche, in continua evoluzione e in costante formazione, che mette a disposizione le proprie competenze a tutti i cittadini e in tutti quei casi dove si devono tutelare i diritti delle persone, che poi è la nostra mission. Sul sito, inoltre, abbiamo cercato di estendere al massimo anche le possibilità di ricerca con tutta una serie di tag per parole chiave, proprio per rendere disponibile ai fruitori tutta la consulenza e le informazioni possibili per dare puntuale risposta alle loro richieste».

Dunque, uno strumento attuale e completo che tuttavia, oltre ad un'informazione chiara e precisa sui servizi offerti, il team, i riferimenti e quant'altro, tra i propri punti di forza vanta anche la spiccata interattività con gli utenti.

«Nel nostro sito abbiamo scelto di raccontare tante storie. Nella sezione video "Diamo voce ai diritti" abbiamo dato, e continueremo a dare voce, appunto, ad alcuni dei tanti assistiti

SERVIZI

Studio3Abreakingnews



A NON PIÙ DI UN CLICK DI DISTANZA CON LA NUOVA AREA RISERVATA UN TEAM DI PROFESSIONISTI SEMPRE A DISPOSIZIONE



A puntuale conferma di quanto Studio 3A abbia puntato sullo sviluppo informatico e telematico dei propri servizi e sulla loro interattività, con il sito rinnovato riceverà nuovo impulso, con relativi miglioramenti e implementazioni, anche l'accesso web all'area riservata.

Per fornire la massima trasparenza agli utenti sul lavoro svolto, e per rendere ancora più rapido e agevole il dialogo e il rapporto con loro, l'azienda, già da qualche anno, dà loro la possibilità di accedere via web alla propria area riservata. Si tratta di un'opportunità particolarmente preziosa: in questo modo, infatti, gli assistiti possono controllare costantemente lo stato di avanzamento della loro pratica e visionarne tutti gli allegati e tutti gli atti che sono stati espletati, ma grazie a questo strumento i clienti possono anche comunicare direttamente con gli uffici con un semplice click, caricando personalmente i vari documenti, che vengono automaticamente acquisiti, collocati e ordinati nella pratica secondo la loro cronologia di inserimento.

L'area riservata di Studio 3A viene resa accessibile, oltre che agli assistiti, a tutti i fiduciari e a tutte le strutture convenzionate, che allo stesso modo possono controllare le pratiche che seguono o che li riguardano, il loro stato di lavorazione e persino la data possibile di chiusura, nonché inserire allegati.

L'area riservata di Studio 3A, peraltro, è estremamente sicura: l'azienda si affida a ben due società esterne che controllano la sicurezza degli accessi e della visualizzazioni dei dati.

che abbiamo incontrato e abbiamo seguito in questi anni, e che rappresentano la testimonianza della battaglia quotidiana, loro e nostra, per la tutela dei diritti, nonché la riprova che non bisogna mai accettare passivamente le difficoltà della vita e le ingiustizie. Allo stesso modo, nella sezione "Le nostre storie" abbiamo descritto casi realmente accaduti di nostri clienti, cambiando solo i nomi per una forma di tutela del diritto alla riservatezza». Un modo per instaurare un rapporto più diretto e immediato con gli utenti?

«Volevamo che nel nostro sito gli utenti non trovassero solo le nostre informazioni, ma anche persone come loro, in modo da potersi immedesimare in uno di questi casi che abbiamo trattato e risolto positivamente, anche per far capire in modo concreto come e quanto la nostra società possa essere loro di aiuto. Ma non solo. Con queste storie volevano anche infondere e ispirare forza a tutte le persone per superare determinati momenti e situazioni tragiche o difficili, che nella vita possono capitare a chiunque. Noi siamo tecnici e giuristi e ci mettiamo passione e competenza nel nostro lavoro, ma la prima e vera forza per affrontare e vincere una battaglia viene sempre dalle famiglie coinvolte. Queste storie, vogliono essere anche un "inno" al coraggio».

NOVITÀ

Studio3Abreakingnews



IL RUGGITO DEL LEONE DEI DIRITTI IL NUOVO LOGO DI STUDIO 3A



Nell'ambito di una più ampia attività di restyling della propria immagine verso l'esterno, che ha caratterizzato anche il sito Internet dell'azienda, Studio 3A ha deciso di cambiare il proprio logo istituzionale, scegliendo come elemento distintivo del nuovo brand aziendale l'immagine del leone.

Una scelta tra tradizione e innovazione, che intende evocare le origini, le radici e i valori della società, che è nata ed ha la propria sede direzionale centrale nel Veneziano, ma che vuole anche e soprattutto richiamare i concetti di coraggio, forza e tenacia nel tutelare i diritti dei propri assistiti, l'autorevolezza e la professionalità del proprio operato e la solidità di un'azienda che continua a crescere e ad inanellare consensi e successi.

Per completare il nuovo look del logo, che è diventato ufficiale ed operativo dallo scorso 23 gennaio 2016, oltre all'elemento distintivo è stato rinnovato anche il font istituzionale, rendendolo più sobrio ma nel contempo più incisivo e di più facile accessibilità e comprensibilità, a conferma di un'operazione studiata nei minimi dettagli e pregevole anche sotto il profilo squisitamente artistico e grafico, che infatti ha già riscosso unanimi apprezzamenti.

PRESENTAZIONI

Studio3Abreakingnews



VENEZIA RICORDA GABRIELE BORTOLOZZO PARLANDO DI DANNO AMBIENTALE PREMIÈRE VENEZIANA DEL CORTOMETRAGGIO EL MOSTRO E PRESENTAZIONE DEL NUOVO VOLUME DI 3A EDIZIONI

Poetico, intenso: un piccolo capolavoro a cui sono stati tributati lunghi minuti di applausi. Ha destato unanimi consensi "El Mostro", il cortometraggio prodotto da Studio Liz e finanziato da Studio 3A sulla "coraggiosa storia di Gabriele Bortolozzo", che il 17 dicembre è stato presentato e proiettato in anteprima per Venezia allo Spazio Aereo di Marghera, dinanzi al pubblico delle grandi occasioni: almeno duecento le persone intervenute alla serata, caratterizzata anche dalla contestuale presentazione del secondo libro della collana "3A Edizioni" sul risarcimento del danno ambientale pubblicato da Studio 3A.

"Noi trattiamo le responsabilità civili e penali in genere e operiamo a livello nazionale. Uno dei nostri campi d'intervento è anche l'inquinamento e il danno ambientale, una delle situazioni che spesso la nostra area tecnica si trova ad affrontare - ha esordito durante il dibattito seguito alla proiezione il Presidente di Studio 3A, dott. Ermes Trovò, spiegando le ragioni per le quali la sua società ha investito così tanto in "cultura dell'ambiente", sia attraverso la partnership con Studio Liz, casa di produzione indipendente veneziana, sia con il nuovo libro - Sensibilizzare l'opinione pubblica, far comprendere ai cittadini quali sono i loro diritti aiuta noi tecnici a evidenziare le eventuali responsabilità e nel contempo a diffondere la sensibilità per cercare di individuare tutte le varie fonti di inquinamento. Dunque, quando è capitata l'occasione di poter investire le nostre risorse su questo cortometraggio e su questo libro, abbiamo colto con entusiasmo quest'opportunità, nella speranza che queste iniziative possano aiutare tante persone.

Siamo fermamente convinti che l'informazione e la



sensibilizzazione su questi temi siano fondamentali, anche per prevenire anziché essere costretti ad intervenire dopo, quando ormai è troppo tardi”.

Una linea condivisa da Luigi Lazzaro, Presidente regionale di Legambiente Veneto, con cui Studio 3A sta portando avanti da tempo una proficua collaborazione. “Oggi, grazie alle leggi e ai maggiori controlli, non siamo più negli anni in cui si è consumata la strage da Cvm a Porto Marghera e difficilmente potranno verificarsi altri disastri di questa portata: casi di questo tipo stiamo cercando di fermarli prima che accadano, con l’impegno anche di tanti cittadini che rifiutano azioni contro il bene e l’interesse della salute pubblica. Il Veneto però, purtroppo, in questo momento è alla finestra su diversi casi che non sono delle dimensioni di quello del Petrolchimico, o che ancora non lo sono, ma che, proprio per ricadute nel corso degli anni di inquinamenti e sversamenti, di disattenzione, di mancanza di monitoraggio, di protocolli e di leggi normative, presentano situazioni di danno ambientale preoccupanti. La guardia non va abbassata e dunque ben vengano queste iniziative che accendono i riflettori su queste problematiche e l’approccio di Studio 3A, che investe dal punto di vista ambientale e anche di sostegno culturale, ma che, con l’azione che sta provando a fare e che stiamo cercando di costruire assieme, vuole anche dare una risposta ai cittadini che chiedono cosa possono fare”.

Elisa Pajer, di Studio Liz, la produttrice esecutiva del corto, ha quindi ripercorso la genesi del progetto artistico, le sollecitazioni che venivano da più parti per raccontare la vicenda di Bortolozzo e il coinvolgimento popolare attorno al Mostro, con oltre cento persone che hanno risposto in nemmeno due mesi al crowdfunding lanciato dall’Associazione per attingere

finanziamenti collettivi, fino al fondamentale intervento di Studio 3A. “Quella di Gabriele è una bella storia, volevamo aiutare a recuperarne la memoria, perché sono passati vent’anni da quando ci ha lasciato e

nel tempo, non essendoci state molte iniziative per ricordarla, si stava perdendo, soprattutto tra le giovani generazioni”.

Pajer ha poi sottolineato l’apporto determinante di Studio 3A. “Quando il direttore tecnico, Andrea Milanesi, mi ha chiamato, non volevo crederci: non era mai successo che qualcuno ci chiamasse per chiedere se poteva intervenire con una sponsorizzazione ad una produzione indipendente. L’aspetto più bello è stato proprio questa lungimiranza e quest’atteggiamento che mi piacerebbe potesse contagiare anche altre aziende del territorio, che parlano molto, ma poi, quando arriva il momento di impegnarsi concretamente, non ci sono mai. Studio 3A invece c’è stato da subito ed è stato efficiente e pronto a rispondere a questo appello accorato che avevamo lanciato”.

“Meno di un anno fa chiedevamo i fondi con il crowdfunding e oggi il cortometraggio è già finito ed è anche già andato all’estero a diversi festival, ottenendo anche vari riconoscimenti” ha poi aggiunto con orgoglio la produttrice: presentato in anteprima assoluta al Festival CinemAmbiente di Torino lo scorso ottobre, il corto ha partecipato a numerose altre rassegne in tutto il mondo quali lo Spark Animation 2015 di Vancouver e la 31. edizione di Interfilm International short film festival di Berlino 2015, dove ha anche ottenuto un prestigioso premio, il Green Film Online Award. Successi proseguiti anche nei mesi seguenti: l’opera è stata ammessa in concorso addirittura per i Premi David di Donatello, nella sezione “Cortometraggi”; all’Accademia del Cinema Italiano, al Fife, Festival International du Film



d'Environnement di Parigi, e al Finca, International Environmental Film Festival di Buenos Aires, senza contare che è in selezione al Green Film Festival in Seoul e all'Iran International Green Film Festival di Teheran.


"Il cortometraggio dura circa dodici minuti: sembrano pochi, ma per realizzarlo ci hanno lavorato ininterrottamente per un anno e quindici artisti - ha concluso Elisa Pajer -, facendo anche gli straordinari per riuscire a ultimare il lavoro per il 2015, in occasione del ventesimo anniversario dalla scomparsa di Bortolozzo: un grande lavoro di gruppo e di squadra".

Una squadra guidata dai due registi. "Volevamo che quest'opera arrivasse ovunque e a tutti, senza il filtro del testo e della parola. Ci incuriosiva l'idea che non avesse un taglio eccessivamente documentaristico: crediamo ci siano le possibilità per avere le informazioni nei luoghi deputati. Volevamo trovare una strada più diretta verso il cuore e per questo abbiamo intrapreso questo tipo di percorso" ha spiegato Salvatore Restivo, motivando la scelta del corto animato. "Quando mi hanno chiesto di fare qualcosa su Gabriele Bortolozzo, su cui avevo già scritto un libro nel 2008, ho accettato con entusiasmo, chiarendo che mi sarebbe piaciuto realizzare un'opera di animazione, a cui lavorasse anche Salvatore Restivo e con la musica di Paki Zennaro, un grande artista veneziano - ha aggiunto Lucio Schiavon - La musica infatti non è di cornice ma è all'interno del quadro, una componente essenziale accanto alle immagini in movimento: è stata creata prima ancora dello storyboard. Spero che sia un prodotto che arrivi al cuore, abbiamo voluto fare questo cortometraggio animato proprio perché con l'immagine, con l'allegoria si arriva da altre parti. Sono fiero di questo lavoro". E' toccato quindi a Francesca Boscolo, l'autrice del "Risarcimento del danno ambientale: profili di analisi",

il secondo libro della collana "3A Edizioni" edito da Cleup, che si aggiunge a quello dato alle stampe nel 2014 e intitolato "Il danno e il suo corretto risarcimento", presentare la nuova pubblicazione. "Con questo volume Studio 3A ha voluto dare una risposta chiara a quelle che sono le conseguenze giuridiche di un inquinamento ambientale. Tutti i giorni sentiamo parlare in televisione di casi simili, ma non conosciamo quali sono, appunto, le conseguenze giuridiche e, soprattutto, i diritti dei soggetti che vengono danneggiati a causa dell'inquinamento ambientale" ha spiegato la dott.ssa Boscolo. Dunque, uno strumento che si propone di aiutare le persone colpite, ma anche gli operatori del diritto, a comprendere cosa e quando sia giusto risarcire; una guida efficace che, oltre ad una panoramica completa sulle tipologie di danno esistenti, ripercorre le tappe dell'allineamento dell'Italia alla normativa europea in materia ambientale. "fino alla storica legge numero 68 del 20 maggio 2015 - ha continuato l'autrice - Con questa legge fondamentale siamo riusciti ad avere all'interno del nostro codice penale il titolo VI Bis dei delitti contro l'ambiente, che rappresenta un nuovo ed efficace mezzo di repressione della criminalità ambientale. Vengono infatti finalmente introdotti delitti molto importanti quali l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, l'omessa bonifica, il traffico ed abbandono di materiale radioattivo e il raddoppio dei termini di prescrizione: questo dovrebbe evitare quello che è accaduto molto spesso in questi anni, e che cioè i reati sono andati prescritti, i danneggiati non sono stati risarciti e i colpevoli non sono stati condannati". Francesca Boscolo, tra i vari punti, si è soffermata anche su un'altra responsabilità che si lega all'aspetto penalistico, quella civile, nei confronti di terzi. "L'inquinatore ha chiaramente delle responsabilità nei confronti delle vittime, si

vedano i casi della diossina a Seveso, dell'amianto a Casale Monferrato e dello stesso Petrolchimico. Ma molti soggetti non sanno quali sono i loro diritti. Scienziati di medicina legale hanno fatto in modo con le loro ricerche di stimolare la giurisprudenza, che arriva con la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 1979 a risarcire un'altra tipologia di danno, oltre a quello patrimoniale, che è il danno biologico, che significa danno alla salute, ossia il diritto fondamentale dell'individuo, che deve essere tutelato e garantito, non solo per il singolo ma per tutta la collettività". Al riguardo, il dottor Andrea Milanesi, Direttore tecnico di Studio 3A, che ha tirato le fila della serata, ha spiegato l'approccio innovativo dell'azienda nei casi di danno ambientale. "Noi, di fronte a una situazione di danno ambientale, che determina di conseguenza dei danneggiati, non attendiamo e ci muoviamo subito in sede civile. Non c'è niente da perdere nel farlo, perché le responsabilità penali dei singoli amministratori e dei singoli dirigenti di un'azienda che hanno determinato dei fatti di inquinamento ci pensa l'autorità ad accertarle. Il risarcimento economico non proviene dal conto in banca di quel singolo dirigente e amministratore, ma dall'azienda. Noi abbiamo uno splendido articolo del nostro codice civile, il 2050, che parla di responsabilità oggettiva per chi esercita attività pericolose, e non possiamo certo sostenere che la chimica non rientri in questa tipologia. Questo articolo prevede la cosiddetta inversione dell'onere della prova: è sufficiente che io sostenga e provi che l'azienda mi ha danneggiato e sarà quest'ultima che dovrà "liberarsi" e dimostrare di aver fatto tutto il possibile perché questo non avvenisse. Perché tenerlo nel cassetto e aspettare dieci anni, tre gradi di giudizio penale per poi muoversi, facendo addirittura centinaia di costituzioni di parte civile, con risarcimenti poi annullati, magari per intervenuta prescrizione? Si veda il caso di Casale Monferrato, sentenza di quest'inverno. Se quelle

persone di Casale avessero fatto fare alla Procura e ai giudici in ambito penale il loro lavoro e fossero partiti a centinaia, a migliaia ad andare a richiedere i danni in sede civile all'Eternit, non si ritroverebbero oggi con centinaia e centinaia di risarcimenti frutto di costituzione di parte civile non più recuperabili". Ma il dott. Milanesi ha voluto concludere dedicando un commosso ricordo e un profondo attestato di ammirazione per la figura di Gabriele Bortolozzo. "Bortolozzo lo conosciamo soprattutto perché è stato lui il famoso operaio che, con quella denuncia del 1995, diede poi il via al celebre processo al Petrolchimico. Ho letto molte cose sulla sua vita e personalmente penso che il suo coraggio si sia dimostrato molto, molto prima. Nel 1974 si ebbe la certezza della tossicità del Cvm: lui nel 1975 fu il primo, l'unico e il solo a rifiutarsi di sottoporsi a una visita medico aziendale interna. Voleva essere visitato presso un ente pubblico. Lo fece nel 1975, allora non si erano mosse neanche le parti sindacali, eppure erano anni in cui, se un dipendente si rompeva un'unghia, i sindacati potevano bloccare il Paese. Si è saputo nel 1974 della tossicità del Cvm e nessuno ha bloccato nulla: doveva arrivare Bortolozzo e rifiutarsi di farsi visitare dalla Montedison. Un altro fatto significativo è che la sua prima denuncia fu presentata nel 1985: fare una denuncia contro Montedison in quegli anni ci voleva coraggio, non era come farla dieci anni dopo, come poi successe. Eravamo negli anni della chimica dell'oro. Immaginatevi, poi, cosa deve aver vissuto quest'uomo anche dal punto di vista psicologico mentre lavorava: i suoi colleghi lo guardavano storto, i medici legali interni con sospetto, i sindacati gli sbattevano la porta in faccia. Ed è andato in pensione nel 1990, laddove la seconda denuncia, a Casson, è del 1995, cinque anni dopo: poteva starsene tranquillamente a casa a giocare con i nipotini. Eppure l'ha fatta, è andato contro un impero, senza guardare in faccia a nessuno".



D a sinistra dall'alto: Ermes Trovò (Presidente di Studio 3A), Luigi Lazzaro (Presidente Legambiente Veneto), Andrea Milanesi (Direttore Tecnico di Studio 3A), Francesca Boscolo (autrice di Risarcimento del danno ambientale), Elisa Pajer (produttrice esecutiva di El Mostro), Salvatore Restivo (co-regista di El Mostro), Lucio Schiavon (illustratore e co-regista di El Mostro) e Guido Marzorati (cantautore).

PRESENTAZIONI

Studio3Abreakingnews



3A EDIZIONI APPRODA ALLA FELTRINELLI RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE ENTRA NEL PRESTIGIOSO CIRCUITO DELLA NOTA CASA EDITRICE



Profonda soddisfazione da parte di Studio 3A per l'importante riconoscimento ottenuto dal secondo volume della collana di 3A edizioni, che una casa editrice del calibro di Feltrinelli ha voluto e promosso nel proprio prestigioso circuito culturale di eventi organizzati nei propri store di tutta Italia.

La presentazione di "Risarcimento del danno ambientale: profili di analisi", a cui ha contribuito anche Cleup, la casa editrice del libro, ha avuto luogo il 17 marzo scorso presso il bistrot del negozio "La Feltrinelli Libri e Musica", al Centro Commerciale Le Barche di Mestre, ed è stata una grande serata di cultura dell'ambiente, ricca di spunti e di voci autorevoli.

All'iniziativa, seguita da un folto pubblico, sono infatti intervenuti l'autrice, dott.ssa Francesca Boscolo, che ha sintetizzato con la consueta efficacia i contenuti e gli obiettivi della pubblicazione; il Presidente di Studio 3A, dott. Ermes Trovò, che ha ribadito l'impegno e il ruolo dell'azienda nell'ambito dell'informazione e della sensibilizzazione sulle tematiche ambientali; il Direttore tecnico, dott. Andrea

Milanesi, che è entrato nel merito di alcune lacune applicative della nuova legge sui reati ambientali; il Presidente di Legambiente Veneto, dott. Luigi Lazzaro, che ha tracciato una panoramica sulla situazione e sulle principali fonti di preoccupazione legate a inquinamenti ambientali nella regione, e il prof. Gianfranco Bettin, che non ha certo bisogno di molte presentazioni.

Bettin, sociologo, docente universitario, scrittore e saggista nonché noto uomo politico e tra i fondatori dei Verdi - è stato parlamentare, consigliere regionale, assessore del Comune di Venezia, prosindaco di Mestre ed è tuttora Presidente della Municipalità di Marghera - ha plaudito all'iniziativa di Studio 3A. "Questo libro è uno strumento molto utile, perché è scritto in un linguaggio molto chiaro, e in questo senso può essere utilizzato sia per capire le tematiche sia come strumento di intervento: cosa piuttosto rara negli studi, che tendono oggettivamente e ovviamente a interloquire l'uno con l'altro. Il volume, senza rinunciare a nulla della completezza di

PROMOZIONE 2016

20% DI SCONTO

RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE
PROFILI DI ANALISIPer l'acquisto on line: www.cleup.it

Francesca Boscolo

**Risarcimento
del danno
ambientale
Profili di
analisi**

esposizione e anche all'interlocuzione con gli altri testi, ma soprattutto con gli atti, è molto leggibile: è un pregio importante e può consentirne anche l'uso attivo. Questa pubblicazione ha anche il merito di ricostruire l'evoluzione e l'articolarsi della normativa in materia di danno ambientale e, più generalmente, di ambiente in anni cruciali per queste questioni: alludo al periodo tra il 2006, quando viene approvato il Codice dell'Ambiente, e il 2015, quando viene varata la legge sui delitti ambientali, passando attraverso la raffica di sentenze della Cassazione convocata a sezione riunite, nota come le "Sentenze di San Martino", che mettono insieme una serie di punti fondamentali in materia di danno ambientale e di risarcimento che fanno giurisprudenza. Si tratta di un decennio di importanti evoluzioni non sempre conosciute e il libro ci consente di entrare facilmente, per la sua chiarezza espositiva e completezza di argomentazione, in questo salto epocale" ha detto Bettin, che poi ha approfondito la "dolorosa storia" della "sua" Marghera e del Petrolchimico.

SOCIALE

Studio3Abreakingnews



UN AIUTO CONCRETO IN PRIMA LINEA NEL SOSTENERE I PAZIENTI CON GRAVI CEREBROLESIONI E LE LORO FAMIGLIE

I medici li definiscono "GCA": sono i pazienti con Gravi Cerebrolesioni Acquisite, che necessitano di un'assistenza H 24, per lo più sulle spalle dei familiari. A queste persone e alle loro famiglie, l'Associazione Alessandra e Studio 3A, da sempre sensibile a queste situazioni che affronta nel proprio lavoro, hanno dedicato un convegno il 12 dicembre a Udine, all'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione "Gervasutta", struttura ospedaliera di riferimento per il Friuli per il trattamento di questi malati, che richiedono interventi di riabilitazione intensiva. Donatella De Bernardi, mamma di Alessandra Clama, la giovane di Cervignano rimasta in stato vegetativo con minima coscienza dopo un incidente, ha raccontato l'esperienza con la figlia e presentato il "Progetto Famiglia" dell'Associazione Alessandra. Grazie ai fondi raccolti, la Onlus ha acquistato un appartamento vicino al Gervasutta che sarà reso disponibile gratuitamente ai pazienti GCA per i cicli di day hospital che devono sostenere nell'istituto e ai loro familiari: i lavori di adeguamento si stanno per concludere e a breve la struttura sarà inaugurata. Ma il convegno è stato anche l'occasione per approfondire il percorso assistenziale, per queste persone e per i loro congiunti: cure mediche, supporto psicologico, la rete del volontariato e il Diritto, con l'intervento di Studio 3A, che segue la famiglia di Alessandra dal punto di vista delle responsabilità del sinistro, ma sostiene anche le iniziative dell'Associazione. Oltre al Professor Emanuele Biasutti, Responsabile del Gervasutta, a Simona Liguori, Assessore alla Salute di Udine, e alla psicologa Alessia Granà, hanno portato il loro contributo anche il dottor Andrea Milanese, Direttore Tecnico di Studio 3A, e l'avvocato del Foro di Venezia Matteo Andriollo, che hanno relazionato sui "Danni riflessi", rispettivamente sul "danno morale del congiunto sotto il profilo giuridico" e sul "danno biologico psichico del congiunto". Spesso, come ha spiegato il dott. Milanese, correlate a una lesione importante, vi sono delle sofferenze di ordine morale, umano e psicologico in capo ai familiari più stretti della persona macrolesa. Milanese e Andriollo hanno specificato come oggi la giurisprudenza riconosca un dovuto risarcimento a questo profilo di danni riflessi, chiarendo anche i criteri di valutazione della loro entità e illustrando il percorso necessario sotto il profilo medico legale nei casi più gravi in cui questa sofferenza si incancrenisca al punto tale da determinare delle lesioni psicologiche in capo ai familiari.

MEDIA

Studio3Abreakingnews



PER TUTELARE I DIRITTI BISOGNA FARSI SENTIRE LE INTERVISTE TELEVISIVE

IL PRESIDENTE ERMES TROVÒ SU RAI TRE
BALLARÒ - PUNTATA DEL 01.03.2016



Ballarò, nota trasmissione di Rai Tre, ha invitato Studio 3A a portare un caso di "Mala assicurazione" nella puntata del primo marzo sulle problematiche del settore in Italia: premi delle polizze più alti d'Europa ma ostruzionismo nel liquidare i danni. Nel servizio di Stefano Maria Sandrucci il Presidente di Studio 3A, dott. Ermes Trovò, ha illustrato il caso del veneziano Francesco Bettin, che ha perso una gamba dopo un incidente in moto nel 2007, ma che, nonostante una vita stravolta e le spese tra cure e protesi, è stato risarcito dalla compagnia di controparte, Generali, quattro anni dopo e solo in parte.

"Le responsabilità dell'automobilista nel sinistro erano da subito chiare, ma Generali ha eretto un muro - ha detto Trovò - Abbiamo dovuto intentare causa. La ricostruzione tecnica del Tribunale di Venezia nel 2010 ha confermato le ragioni del nostro assistito, ma neanche allora la compagnia si è resa disponibile e Bettin ha dovuto attendere un altro anno: è inaccettabile".

Con il 60% di invalidità permanente, Bettin ha visto il primo assegno nel settembre 2011, e solo metà di ciò di cui avrebbe diritto. La vicenda non è ancora chiusa.

In trasmissione è stato lanciato anche un grido d'allarme sul Ddl Concorrenza in discussione al Senato: in studio sono intervenuti il vice Ministro dell'Economia, Enrico Zanetti, Umberto Guidoni, Ania, e Roberto Trefletti, Federconsumatori, che ha evidenziato come i ritardi del risarcimenti siano spesso causati dalle esigenze di bilancio delle compagnie. Con il pretesto di unificare gli importi in un'unica tabella, che in realtà c'è già, quella di Milano, la proposta spinta dalla lobby delle assicurazioni prevedrebbe un taglio dei risarcimenti del 30%, con la riduzione del valore del punto biologico e l'eliminazione di voci come il danno morale ed esistenziale.

"Le assicurazioni? Tutte truffe legalizzate - ha concluso Bettin -: vogliono i soldi, ma quand'è ora di pagare, scappano".

IL DIRETTORE TECNICO ANDREA MILANESI SU RAI UNO
SABATO IN - PUNTATA DEL 27.02.2016



Anche la trasmissione di Rai Uno "Sabato in" di Tiberio Timperi ha invitato Studio 3A a portare una testimonianza nella puntata del 27 febbraio sulle assicurazioni. Il Direttore tecnico, dott. Andrea Milanesi, ha illustrato il caso di Pierluigi Raffino Vettor, cinquantenne friulano deceduto nel 2014 dopo essere stato investito da un'auto mentre andava in bici. Le responsabilità della automobilista che l'ha travolto sono state accertate dalla consulenza tecnica disposta dalla Procura di Pordenone, ma dopo due anni "per mio fratello non abbiamo ottenuto alcun risarcimento dalla compagnia di controparte, Groupama - ha lamentato la sorella Patrizia, intervenuta in studio con Milanesi e rivolta a Studio 3A - Ci hanno fatto un'offerta offensiva, neanche 20mila euro: non c'è rimasto che citarla in causa".

"Nonostante il nostro impegno per trovare un accordo, la compagnia è rimasta ferma su questa proposta ridicola e immorale" ha aggiunto Milanesi, chiarendo che, sulla base delle tabelle di Milano, un risarcimento equo deve attestarsi sui 70-80mila euro.

"E' la prassi delle compagnie, non pagano mai ciò che è stabilito: offrono sempre di meno e il cittadino per evitare cause si accontenta" ha commentato Rosario Trefletti, Federconsumatori.

Anche Massimo Trefletti, Ania, altro ospite della trasmissione, che pure ha difeso il settore assicurativo, si è detto sorpreso dalla cifra inadeguata. "Mi pare strano: l'Italia è il Paese in cui i danni morali vengono pagati più che in tutta Europa". "Per me invece questa del nostro ordinamento è una conquista e le compagnie dovrebbero adeguarsi a ciò che è previsto in Italia se vogliono operare nel nostro Paese e liquidare i danni secondo tali parametri. Ci troviamo a dover lottare con atteggiamenti diversi da compagnia a compagnia, chi offre uno e chi dieci per lo stesso danno: una disparità inaccettabile, come il continuo tirarla per le lunghe. Le compagnie pagano meno, o non pagano oggi, perché non hanno messo la cifra a riserva e tra cinque anni, quando dovranno liquidare, l'amministratore sarà un altro" ha concluso Milanesi, con una dura stoccata.

IL CASO CLAMA

MI MANDA RAI TRE - PUNTATA DEL 26 GENNAIO



Nel corso della puntata del programma condotto da Elsa Di Gati, Andrea Milanesi e Donatella De Bernardi, mamma di Alessandra Clama, hanno raccontato la storia della giovane richiamando Friuli Venezia Giulia Strade Spa alle proprie responsabilità legate all'assenza di sicurezza sugli alberi "killer" della regionale 352.

SICUREZZA SUL LAVORO

TG DI RETE VENETA - 2 FEBBRAIO 2016



Intervista ad Ermes Trovò sull'infortunio sul lavoro occorso nel 2015 all'operaio deceduto al Petrolchimico: i familiari sono seguiti da Studio 3A. Servizio di Ilaria Marchiori.

LE CENERI DISPERSE

TG DI RETE VENETA - 16 FEBBRAIO 2016



Intervista ad Andrea Milanesi sulla vicenda dello smarrimento di un'urna cineraria dal cimitero di Gambarare di Mira: Studio 3A assiste le figlie della defunta. Servizio di Ilaria Marchiori.

LA TUTELA DEI DIRITTI

7 IN PUNTO, ITALIA 7 GOLD - GENNAIO 2016



Ampia intervista ad Andrea Milanesi su omicidio stradale, danno ambientale, class action e l'impegno quotidiano di Studio 3A per tutelare i diritti dei danneggiati. Si è parlato anche del cortometraggio "El Mostro". Servizio di Alessandra Mercanzin.

EL MOSTRO FA NOTIZIA

APPROFONDIMENTI, ITALIA 7 GOLD - FEBBRAIO 2016



Lunga intervista ad Andrea Milanesi sul cortometraggio "El Mostro". Servizio di Fabrizio Stelluto.

ENNESIMO CASO DI MALASANITÀ

TG DI VIDEO REGIONE SICILIA NEWS - 5 GENNAIO 2016




Intervista alla consulente personale Elisa Sette sul dramma di una giovane di Comiso vittima di un grave caso di malasanità e rivoltasi a Studio 3A per far valere i propri diritti.

LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



LA SQUADRA (di direzione)

Studio3Abreakingnews



CHIAMATECI PER NOME...

Stefano Lorena Chiara Roberta Massimiliano Micaela Nadia Luciana Roberta Cristina Daniela Camilla Armando Simone Roberta Roberto Giancarlo Salvatore




LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



LA SEDE DIREZIONALE



Salvatore Andrea Riccardo Linda Ivie Diego Alessandra Massimo Veronica Pisana Laura Eva Elisa Silvia Elisa Irene Nicola Michele Filippo Carmine





STUDIO3A®
DIAMO VALORE AI DIRITTI



 800 09 02 10

WWW.STUDIO3A.NET

Direzione Generale
Via Bruno Maderna 7
30174 Venezia
+39 041 8622601

U.S. Office
32-72 Steinway Street
Astoria, New York, 11103



CONSULENTI IN
TUTTA ITALIA
PRONTI A
RISPONDERE
A TUTTE
LE NECESSITÀ
DELL'ASSISTITO

